



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 180 del 18 novembre 2024

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 948
DEL 15 NOVEMBRE 2024**

NORME IN MATERIA DI SPORT

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: V – IV – I – II – VI – VII – VIII – IX – X – XI

ALTRI PARERI RICHIESTI:

- COMITATO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI
-

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 2024)

L'anno duemilaventiquattro, il giorno di venerdì quindici del mese di novembre, alle ore 10.12 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 10.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1) ROCCA FRANCESCO | <i>Presidente</i> | 7) PALAZZO ELENA | <i>Assessore</i> |
| 2) ANGELILLI ROBERTA | <i>Vicepresidente</i> | 8) REGIMENTI LUISA | “ |
| 3) BALDASSARRE SIMONA RENATA | <i>Assessore</i> | 9) RIGHINI GIANCARLO | “ |
| 4) CIACCIARELLI PASQUALE | “ | 10) RINALDI MANUELA | “ |
| 5) GHERA FABRIZIO | “ | 11) SCHIBONI GIUSEPPE | “ |
| 6) MASELLI MASSIMILIANO | “ | | |

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ghera, Palazzo, Rinaldi e Schiboni.*

E' collegata in videoconferenza: *l'Assessore Regimenti.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli, Maselli e Righini.*

Partecipa la sottoscritta Vicesegretario della Giunta dottoressa Stefania Borrelli.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Baldassarre.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Maselli.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Ciacciarelli.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Righini.

(O M I S S I S)

OGGETTO: Proposta di legge regionale recante: “Norme in materia di sport”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al “Turismo, Ambiente, Sport, Transizione energetica, Cambiamenti climatici, Sostenibilità”;

VISTI

- L’articolo 33 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Lazio, e, in particolare, l’articolo 7, comma 2, lettera i);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche;
- la legge regionale 6 agosto 1999, n.14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale) e successive modifiche;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche;
- la legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione);
- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali);
- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);
- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi);
- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37 (Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo);

- il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo);
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale” e successive modifiche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTE

- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 “Legge di stabilità regionale 2024”;
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

CONSIDERATO che la Regione riconosce l'importanza e le potenzialità del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme;

VISTA la legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 recante “Testo unico in materia di sport” e successive modifiche;

RITENUTA necessaria una revisione del testo unico regionale in materia di sport di cui alla succitata legge regionale 15 del 2002, anche al fine dell’adeguamento ai principi dettati dalla sopravvenuta normativa statale in materia di sport;

VISTA a tal fine, l’allegata proposta di legge regionale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione recante “Norme in materia di Sport”;

VISTA la nota prot. 1173842 del 25 settembre 2024 con la quale l’Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Transizione energetica, Cambiamenti climatici, Sostenibilità ha inviato la proposta di legge in argomento all’Ufficio Legislativo regionale per il coordinamento formale del testo;

PRESO ATTO della nota prot. 1341912 del 30 ottobre 2024 con la quale l’Ufficio Legislativo ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell’articolo 65, comma 5-bis, del regolamento regionale n. 1/2002 e ss.mm.ii., il coordinamento formale e sostanziale del testo della proposta di legge regionale in oggetto;

VISTE la relazione illustrativa dell’Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Transizione energetica, Cambiamenti climatici, Sostenibilità e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”;

RITENUTO, pertanto, di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale l’unita proposta di legge regionale, che consta di n. 30 articoli, recante “Norme in materia di sport”, corredata della relazione illustrativa e della relazione tecnica, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'unità proposta di legge regionale, che consta di n. 30 articoli, recante "Norme in materia di Sport", corredata della relazione illustrativa dell'Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Transizione energetica, Cambiamenti climatici, Sostenibilità e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Ragioneria generale, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
“Norme in materia di sport”

SOMMARIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi e finalità)

Art. 2

(Definizioni)

Art. 3

(Carta etica dello sport)

Art. 4

(Destinatari)

CAPO II

SOGGETTI COINVOLTI E RIPARTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 5

(Soggetti coinvolti)

Art. 6

(Funzioni e attività della Regione)

Art. 7

(Funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province)

Art. 8

(Funzioni di Roma Capitale e dei comuni)

CAPO III

PROGRAMMAZIONE REGIONALE. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE, CONSULTIVI E ATTUATIVI DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SPORT

Art. 9

(Conferenza programmatica per lo sport)

Art. 10

(Piano triennale di indirizzo per lo sport)

Art. 11

(Piano operativo annuale in materia di sport)

Art. 12

(Analisi triennale dei fabbisogni e piano annuale attuativo dei comuni)

Art. 13

(Sistema informativo regionale per lo Sport e anagrafe degli impianti sportivi del Lazio. Portale web per lo Sport)

Art. 14

(Comitato consultivo regionale per lo sport)

Art. 15

(Sostegno per l'organizzazione di grandi eventi sportivi)

CAPO IV

IMPIANTISTICA SPORTIVA

Art. 16

(Misure in favore dell'impiantistica sportiva e per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive)

Art. 17

(Palestre della salute)

Art. 18

(Realizzazione e rigenerazione degli impianti sportivi)

Art. 19

(Musei dello sport)

CAPO V

PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

Art. 20

(Buoni sport regionali e misure di sostegno per i giovani universitari)

Art. 21

(Sport all'aperto)

Art. 22

(Sostegno al merito sportivo e valorizzazione delle eccellenze sportive territoriali)

Art. 23

(Associazioni sportive centenarie del Lazio)

Art. 24

(Editoria sportiva)

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

Art. 26

(Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 27

(Disposizioni finanziarie)

Art. 28

(Disposizione transitoria)

Art. 29

(Abrogazioni)

Art. 30

(Entrata in vigore)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione, con la presente legge, provvede a un riordino normativo delle disposizioni regionali in materia di sport, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, dello Statuto, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e delle disposizioni legislative statali, dettate ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione e, in particolare, dei principi normativi di cui della legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione) e dei relativi decreti legislativi attuativi.

2. Le disposizioni della presente legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera i) dello Statuto e dell'articolo 33 della Costituzione, promuovono il valore educativo e sociale e il benessere psico-fisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme e, in particolare, sono finalizzate al rispetto dei seguenti principi:

a) valorizzazione dello sport e dell'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, quale fattore essenziale per la realizzazione del diritto alla salute e del benessere psico-fisico dei singoli individui;

b) riconoscimento della funzione di inclusione sociale, educativa e formativa dello sport, quale strumento per la crescita civile, culturale ed economica della collettività, nonché quale veicolo di promozione del territorio e di valorizzazione del patrimonio paesaggistico e ambientale.

3. La Regione, in attuazione dei principi previsti al comma 2, persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) promozione della pratica dello sport da parte di tutti gli individui, comprese le persone con fragilità o disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, per tutte le fasce di età;

b) promozione e valorizzazione dell'accessibilità alla pratica sportiva e della fruibilità dei luoghi di sport a tutte le persone;

c) sostegno e valorizzazione della pratica sportiva, quale mezzo di prevenzione e di contrasto al bullismo, al cyberbullismo, a ogni forma di violenza tra i giovani, al disagio giovanile e al fenomeno della dispersione e dell'abbandono in ambito scolastico, anche attraverso azioni di promozione di iniziative statali quali, in particolare, i Giochi della Gioventù, previsti nel Protocollo d'Intesa Interministeriale 1° giugno 2023 n. 14;

d) promozione della pratica sportiva, quale strumento di riabilitazione fisica e psicologica per

le persone con fragilità e con disabilità e quale supporto alle azioni di recupero di soggetti sottoposti a misure detentive, con particolare riguardo ai minori e ai giovani;

e) diffusione dei valori dello sport, tra cui quelli aggregativi, di inclusione e di prevenzione delle varie forme di disagio e devianza giovanile;

f) promozione dell'integrazione delle politiche sportive con quelle educative e dell'istruzione, turistico-culturali, ambientali, sociali e della salute;

g) valorizzazione di atleti, operatori e società sportive, che si sono distinti per l'eccellenza dei risultati ottenuti e per comportamenti di lealtà e correttezza sportiva;

h) tutela e valorizzazione degli sport collegati alle tradizioni storiche delle comunità locali del territorio regionale e delle società sportive storiche;

i) tutela e promozione delle discipline sportive delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi;

l) promozione e tutela dell'associazionismo e valorizzazione del volontariato in ambito sportivo, con particolare riferimento alle attività finalizzate al contrasto di fenomeni di emarginazione, di disagio e di violenza, nonché alla diffusione di buone pratiche;

m) sviluppo, ammodernamento e rigenerazione del sistema degli impianti e delle attrezzature sportive sul territorio regionale, con particolare attenzione alle misure volte a garantirne l'accessibilità e la sostenibilità ambientale;

n) integrazione dell'edilizia sportiva scolastica, di ogni ordine e grado, nel sistema sportivo del territorio di appartenenza;

o) incentivazione alla pratica sportiva per tutti, anche in spazi aperti e in assenza di specifici impianti, in un quadro di valorizzazione dei benefici della natura sul benessere psico-fisico e di tutela del patrimonio naturalistico e ambientale;

p) promozione di iniziative e scambi di esperienze in ambito sportivo, in collaborazione con altre regioni, con i paesi dell'Unione europea e con quelli extraeuropei;

q) formazione, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti, tecnici e operatori sportivi, con particolare riguardo alla valorizzazione di competenze in ambito psicopedagogico;

r) diffusione di interventi e iniziative in ambito sportivo, con finalità di valorizzazione del territorio, anche a fini turistici e di promozione ambientale, nonché di promozione degli sport tradizionali;

s) promozione della formazione integrata e completa dei giovani atleti, per una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale, che favorisca l'accesso all'attività lavorativa, anche alla fine della carriera sportiva;

t) trasparenza e accessibilità dei dati e delle informazioni relative alle attività e agli impianti

sportivi, in particolare attraverso il sito istituzionale e gli altri canali di comunicazione regionale, nonché attraverso l'istituzione di un sistema informativo regionale sullo sport;

u) promozione di studi e ricerche nonché campagne informative sui benefici della pratica sportiva, con particolare riguardo agli aspetti di tutela delle pari opportunità, di inclusione sociale e di contrasto alle discriminazioni.

Art. 2
(Definizioni)

1. In conformità alle definizioni dettate dalle disposizioni normative statali in materia di ordinamento sportivo e, in particolare, dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) e successive modifiche, fatta salva ogni ulteriore definizione contenuta nella suddetta normativa statale, non espressamente elencata nel presente articolo, ai fini della presente legge, si intende per:

a) sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;

b) pratica sportiva per tutti: l'attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa in favore di tutte le fasce della popolazione, al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità;

c) sport di alto livello: l'attività sportiva, svolta dagli atleti, riconosciuta di alto livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento;

d) sport olimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Olimpici;

e) sport paralimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici;

f) associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato a una Federazione Sportiva Nazionale, a una Disciplina Sportiva Associata o a un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico, iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi) e successive modifiche, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

g) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica e il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità;

h) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa, senza fini di lucro, alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;

i) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato

Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;

l) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa, senza fini di lucro, alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;

m) Federazione Sportiva Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa, senza scopi di lucro, che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce, a fini sportivi, le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;

n) Federazione Sportiva Nazionale (FSN): l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;

o) Federazioni Sportive Paralimpiche: l'organizzazione sportiva nazionale, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico, posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;

p) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi le attività sportive dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone per spettatori, per servizi accessori e di supporto;

q) palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;

r) esercizio fisico strutturato: programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva, specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente, sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;

s) attività fisica adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo, sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e di favorire la socializzazione;

t) direttore sportivo: il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;

u) direttore tecnico: il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori, a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;

v) disciplina sportiva associata: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;

z) enti di promozione sportiva (EPS): gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e dell'organizzazione di attività motorie e sportive, con finalità ricreative e formative;

aa) lavoratore sportivo: l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;

bb) Sport e Salute: società interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178 e successive modifiche, denominata "Sport e salute S.p.A.", come previsto all'articolo 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ha il compito di attuare la politica pubblica sportiva dell'Autorità di Governo, sulla base delle direttive e degli indirizzi forniti in materia di sport e che, in base a specifici accordi, eroga servizi e prestazioni a supporto degli Organismi Sportivi, nonché di soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi, nonché la realizzazione e la valorizzazione dell'impiantistica sportiva, in ragione dello specifico know-how maturato.

Art. 3
(Carta etica dello sport)

1. La Regione, su proposta del Comitato consultivo, di cui all'articolo 14, approva la Carta etica dello sport, rivolta a tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle attività sportive e di promozione sportiva nel territorio regionale, recante i principi relativi alla tutela del valore sociale ed educativo dello sport e della cultura della legalità nello sport, nonché alla promozione dello sport, come strumento di contrasto alla violenza di genere, in conformità a quanto previsto all'articolo 16 del d.lgs. 39/2021.

2. La Carta etica dello sport è approvata con deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

3. L'adesione alla Carta etica dello sport è condizione per beneficiare dei contributi e delle misure agevolative, previsti dalla programmazione regionale in materia di sport, ai sensi della presente legge. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2, sono, altresì, stabilite le modalità di adesione alla Carta etica per lo sport.

4. La Regione si impegna a dare massima diffusione alla Carta etica dello sport e a favorire le adesioni da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle attività motorie e sportive nel territorio regionale.

Art. 4
(Destinatari)

1. La Regione, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui al Capo III, favorisce e promuove il valore sociale ed etico dello sport e sostiene la diffusione della cultura della pratica sportiva, in quanto strumento di prevenzione e sviluppo della salute psico-fisica, attraverso la previsione di misure di sostegno nei confronti, in particolare, dei seguenti soggetti destinatari:

- a) enti locali e territoriali di area vasta, in forma singola o associata;
- b) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e Comitato italiano paralimpico (CIP);
- c) comitato regionale del CONI e del CIP;
- d) federazioni sportive nazionali (FSN) e relativi comitati regionali, riconosciute dal CONI o dal CIP e Leghe sportive nazionali;
- e) comitati regionali di enti di promozione sportiva (EPS) e Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciuti dal CONI o dal CIP;
- f) associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate agli organismi sportivi riconosciuti dal CONI o dal CIP e regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 4 del d.lgs. 39/2021;
- g) enti e comitati che abbiano nello loro Statuto, in forma esclusiva o prioritaria, finalità sportive, aggregative e sociali, ai sensi del Codice civile e delle leggi vigenti in materia, ivi compresi gli enti ecclesiastici;
- h) soggetti organizzatori di eventi sportivi;
- i) altri soggetti pubblici o privati con specifiche competenze nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo;
- l) istituti scolastici e universitari, istituti di Formazione Professionale (IeFP) e Istituti Tecnologici Superiori (ITS);
- m) associazioni di atleti paralimpici che praticano attività agonistica.

CAPO II

SOGGETTI COINVOLTI E RIPARTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 5
(Soggetti coinvolti)

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e al fine di garantire l'efficacia e la trasversalità

degli interventi in materia di sport, la Regione persegue le finalità della presente legge attraverso la collaborazione, previa sottoscrizione di specifici accordi, intese o convenzioni, in particolare, con i seguenti soggetti:

- a) Ministeri, società in house o società partecipate dai medesimi, enti di diritto pubblico competenti in materia;
- b) enti locali e territoriali di area vasta;
- c) Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Unione delle province italiane (UPI);
- d) Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Comitato italiano paralimpico (CIP);
- e) comitati regionali e provinciali del CONI e del CIP;
- f) federazioni sportive nazionali (FSN) riconosciute dal CONI o dal CIP e i comitati regionali e Leghe sportive nazionali;
- g) enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI o dal CIP e i comitati regionali;
- h) discipline sportive associate, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e dal CIP, società e associazioni sportive dilettantistiche;
- i) istituti scolastici di istruzione e formazione professionale regionale, Università e l'Ufficio Scolastico regionale;
- l) associazioni di categoria, associazioni dei gestori delle strutture sportive e associazioni dei lavoratori sportivi, maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

2. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, può collaborare e avvalersi del supporto della società Sport e Salute S.p.A., previa intesa con l'Autorità di Governo competente e in ragione dei compiti affidatili ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138/2002 e successive modificazioni.

3. La Conferenza programmatica, prevista all'articolo 9, favorisce la partecipazione dei soggetti individuati nel presente articolo.

Art. 6

(Funzioni e attività della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni e attività in materia di sport:

a) adotta gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 10 e 11;

b) realizza gli interventi riservati all'amministrazione regionale dalla presente legge e dagli atti di programmazione di cui alla lettera a);

c) svolge il monitoraggio e il controllo sul perseguimento degli obiettivi e sull'efficacia degli interventi previsti nei suddetti atti di programmazione regionale;

d) verifica la coerenza degli interventi previsti dai piani attuativi dei comuni, di cui all'articolo 12, con gli obiettivi della programmazione regionale;

e) elabora e coordina l'attuazione dei programmi d'intervento finanziati dall'Unione europea o dallo Stato in materia di sport;

g) convoca la conferenza di servizi decisoria per l'approvazione di progetti di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi, in caso di progetti che comportino atti di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi) e successive modifiche e provvede a indire la procedura di affidamento, nei casi previsti dal comma 11 del medesimo articolo;

g) sostiene manifestazioni e attività sportive di rilevanza regionale e promuove, ai sensi dell'articolo 15, manifestazioni di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio regionale;

h) acquisisce dati, anche ai fini di un monitoraggio del sistema sportivo regionale e gestisce il Sistema Informativo Regionale per lo Sport (SIRS), di cui all'articolo 13, attiva studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti al settore dello sport, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati;

i) promuove, programma e determina gli obiettivi e i criteri dell'attività di formazione e aggiornamento degli operatori dello sport, avvalendosi degli istituti universitari, della scuola dello sport del CONI e della scuola dello sport di Sport e Salute S.p.a., delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché dalle società e associazioni sportive ad essi affiliate;

l) rilascia l'autorizzazione per l'esercizio delle scuole di sci e provvede alla tenuta del relativo elenco, ai sensi della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci) e successive modificazioni.

Art. 7

(Funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province)

1. Ferme restando le funzioni fondamentali attribuite dalla normativa statale, la Città metropolitana di Roma capitale e le province svolgono le seguenti funzioni in materia di sport:

a) organizzano attività sportive e promuovono lo sport nell'ambito di competenza della comunità metropolitana o provinciale;

b) promuovono la realizzazione e la valorizzazione dell'impiantistica sportiva e delle relative attrezzature di interesse nell'ambito territoriale di competenza e provvedono alla gestione tecnico-amministrativa di impianti sportivi appartenenti al patrimonio dell'ente;

c) provvedono, nel rispetto dei piani settoriali regionali, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi, facenti parte degli edifici scolastici destinati o da destinare a istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

Art. 8

(Funzioni di Roma Capitale e dei comuni)

1. Si intendono conferite a Roma Capitale e ai comuni le funzioni e le attività amministrative non espressamente riservate alla Regione o a enti territoriali di area vasta, ai sensi della presente legge e dalla normativa statale.

2. Ferme restando le funzioni attribuite dalla normativa statale, Roma Capitale e i comuni, in forma singola o associata, nel rispetto della programmazione regionale:

a) concorrono alla definizione e all'attuazione della programmazione regionale, tramite la predisposizione dell'analisi dei fabbisogni di cui all'articolo 9, comma 3 e l'adozione del piano attuativo annuale di cui all'articolo 12;

b) promuovono l'organizzazione di iniziative per favorire lo sport e la realizzazione di impianti e attrezzature di interesse comunale;

c) elaborano e realizzano i progetti riguardanti l'impiantistica sportiva e le attività in materia di sport, previsti nella programmazione regionale di cui agli articoli 10 e 11;

d) approvano i progetti di ammodernamento e costruzione di impianti sportivi di interesse comunale, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 38/2021;

e) raccolgono i dati relativi al sistema sportivo del territorio di competenza e li trasmettono, con cadenza semestrale, al Sistema Informativo Regionale per lo Sport ai sensi dell'articolo 13;

f) provvedono all'istruttoria delle domande e al rilascio del parere in merito all'iscrizione delle scuole di sci nel relativo elenco regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 21/1996 e successive modifiche;

g) provvedono, nel rispetto dei piani settoriali regionali, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi facenti parte degli edifici scolastici destinati o da destinare a sede di scuole dell'infanzia e di scuole primarie e secondarie di primo grado.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE REGIONALE. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE, CONSULTIVI E ATTUATIVI DELLE POLITICHE REGIONALI PER LO SPORT

Art. 9

(Conferenza programmatica per lo sport)

1. Al fine di favorire la partecipazione di tutti gli attori coinvolti in materia di sport e, in particolare, dei soggetti individuati all'articolo 5, per la predisposizione del piano triennale di indirizzo per lo sport di cui all'articolo 10, è convocata, con cadenza triennale, dall'assessore regionale, una Conferenza programmatica per lo sport, presso l'assessorato competente in materia di sport, che ne coordina i lavori, con il supporto della struttura organizzativa regionale competente.

2. I comuni, con le modalità indicate nella deliberazione di cui al comma 3, trasmettono, alla struttura regionale competente in materia di sport, una relazione recante l'analisi triennale dei propri fabbisogni, entro i trenta giorni precedenti la data di convocazione della Conferenza programmatica per lo sport.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri di partecipazione e di convocazione, nonché le modalità di funzionamento della Conferenza programmatica per lo sport.

Art. 10

(Piano triennale di indirizzo per lo sport)

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi della programmazione strategica e finanziaria regionale, nonché degli indirizzi e delle proposte acquisite in sede di Conferenza programmatica, definisce le linee di indirizzo generali e i macro-obiettivi dell'azione amministrativa in materia di sport, tramite l'adozione del piano triennale di indirizzo per lo sport, di seguito denominato piano triennale.

2. Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa consultazione del Comitato consultivo per lo sport di cui all'articolo 14.

3. Il piano triennale definisce, per il triennio di riferimento, in particolare:

a) le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici da perseguire;

b) gli ambiti di intervento, individuando le priorità nei vari settori di attività e nei diversi livelli territoriali, nonché le relative risorse finanziarie;

c) i criteri generali per la progettazione e la localizzazione degli interventi relativi alle attività programmate, in attuazione degli obiettivi strategici da perseguire, ivi inclusi gli impianti sportivi, privilegiando l'utilizzo di energie alternative e l'accessibilità;

d) l'individuazione degli interventi la cui realizzazione è riservata all'amministrazione regionale;

e) le linee di indirizzo per l'adozione dei piani annuali attuativi dei comuni, previsti all'articolo 12;

4. Al piano triennale è data attuazione con i piani operativi annuali regionali per lo sport, previsti all'articolo 11.

Art. 11

(Piano operativo annuale in materia di sport)

1. Il piano operativo annuale in materia di sport, di seguito denominato piano operativo, è approvato dalla Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base degli indirizzi della programmazione triennale e delle disponibilità di bilancio. Il piano operativo definisce:

a) gli interventi da attuare nell'anno di riferimento, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Sistema Informativo Regionale per lo Sport di cui all'articolo 13, nonché dell'analisi triennale dei fabbisogni effettuata dai comuni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, con particolare riguardo a:

1) l'individuazione delle tipologie di attività, nonché le manifestazioni e gli eventi regionali, nazionali e internazionali, ritenuti finanziabili per l'annualità di riferimento e gli eventuali soggetti attuatori;

2) le misure di sostegno e gli interventi relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione degli impianti sportivi;

3) la localizzazione dell'impiantistica sportiva da realizzare sul territorio regionale;

4) gli interventi e le misure di sostegno per la formazione, la qualificazione, la specializzazione e l'aggiornamento dei lavoratori sportivi;

b) gli ambiti prioritari di intervento, i criteri generali per la concessione, attraverso procedure ad evidenza pubblica, delle misure di sostegno e dei contributi di cui alla presente legge;

c) l'ammontare delle risorse economiche disponibili e la relativa ripartizione tra le diverse misure di sostegno e tipologie di intervento.

Art. 12

(Analisi triennale dei fabbisogni e piano annuale attuativo dei comuni)

1. I comuni concorrono alla definizione e all'attuazione della programmazione regionale in materia di sport attraverso l'adozione, in forma singola o associata:

a) dell'analisi triennale dei fabbisogni, entro il termine di cui all'articolo 9, comma 2;

b) del piano annuale attuativo degli interventi previsti nei piani annuali operativi regionali, in conformità alle linee di indirizzo dettate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e).

Art. 13

(Sistema informativo regionale per lo Sport e anagrafe degli impianti sportivi del Lazio. Portale web per lo Sport)

1. La Regione, al fine di favorire la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni, l'efficiente utilizzo delle risorse e coordinare le attività con le politiche del territorio istituisce, presso la struttura regionale competente in materia di sport, che ne cura la gestione, il Sistema Informativo Regionale per lo Sport (SIRS).

2. Il SIRS, in particolare, raccoglie, anche attraverso il raccordo con sistemi informativi regionali già istituiti, i dati necessari alla valutazione del fabbisogno del territorio regionale in materia di sport e alla definizione degli atti di programmazione regionale, di cui agli articoli 10 e 11.

3. Nell'ambito del SIRS è istituita una sezione specifica dedicata agli impianti sportivi di uso pubblico presenti sul territorio regionale, quale strumento di ricognizione e monitoraggio dell'impiantistica sportiva della Regione, denominata "Anagrafe degli impianti sportivi del Lazio". Gli enti locali collaborano nella trasmissione e condivisione dei dati relativi all'impiantistica di pertinenza dei rispettivi territori, secondo le modalità definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5.

4. Sulla base dei dati rilevati dal SIRS, è istituito il portale web della Regione dedicato allo sport, i cui contenuti e modalità operative sono individuati nella deliberazione di cui al comma 5.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità organizzative e di gestione del SIRS e della sezione dedicata all'Anagrafe degli impianti sportivi del Lazio di cui al comma 3, nonché i criteri per la rilevazione dei dati e le procedure di trasmissione e condivisione dei dati medesimi tra gli enti e i soggetti interessati.

Art. 14

(Comitato consultivo regionale per lo sport)

1. È istituito il Comitato consultivo regionale per lo sport, di seguito denominato Comitato, con compiti consultivi e di supporto alla Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Il Comitato, anche avvalendosi dei dati forniti dal SIRS, elabora proposte e fornisce pareri per la redazione del piano triennale regionale e dei piani operativi annuali regionali. Il Comitato svolge, altresì, attività di supporto nell'approfondimento di tematiche in materia di sport e nell'analisi delle criticità e dei fabbisogni del territorio regionale emerse in sede di Conferenza programmatica e sottoposte dall'assessore regionale competente in materia di sport.

3. Il Comitato è composto da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di sport, o suo delegato, che lo presiede;
- b) tre esperti, nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di sport, con comprovata esperienza scientifica o professionale in materia sportiva;
- c) un rappresentante designato dal Comitato regionale del CONI;
- d) un rappresentante degli EPS operanti sul territorio regionale, con comprovata esperienza scientifica o professionale in materia sportiva;
- e) un rappresentante delle FSN operanti sul territorio regionale, con comprovata esperienza scientifica o professionale in materia sportiva;
- f) il presidente del comitato regionale della Federazione medico sportiva italiana o un suo delegato;
- g) un rappresentante del Comitato regionale del CIP;
- h) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico regionale, previa intesa con il Ministero competente;
- i) un rappresentante degli istituti universitari del Lazio, che abbiano istituito percorsi di laurea in Scienze Motorie;
- l) un rappresentante delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale dei laureati in scienze motorie e degli educatori fisici, designato dall'assessore regionale competente in materia di sport;
- m) un rappresentante di Sport e Salute S.p.A., previa intesa con il Ministero competente.

4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica per la durata della legislatura. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

5. Il Comitato si riunisce, su convocazione del presidente, con cadenza almeno trimestrale. Alle sedute possono partecipare, su invito del presidente, altri soggetti individuati in relazione alle specifiche tematiche oggetto della consultazione.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento dei lavori del Comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 15

(Sostegno per l'organizzazione di grandi eventi sportivi)

1. La Regione, promuove l'organizzazione e la realizzazione di grandi eventi sportivi a livello nazionale e internazionale e di ogni altra iniziativa per lo sport, che contribuisca alla promozione della visibilità della Regione, alla vocazione turistica e allo sviluppo economico del territorio regionale.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, stabilisce i criteri di concessione dei contributi di cui al presente articolo.

CAPO IV

IMPIANTISTICA SPORTIVA

Art. 16

(Misure in favore dell'impiantistica sportiva e per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive)

1. La Regione sostiene interventi finalizzati al miglioramento e all'ammmodernamento degli impianti sportivi e degli spazi attrezzati per la pratica sportiva presenti sul territorio regionale e, in particolare, sulla base degli ambiti prioritari di intervento e dei criteri generali definiti nei piani di cui agli articoli 10 e 11:

a) sostiene interventi volti al miglioramento della sicurezza, alla sostenibilità e all'efficientamento energetico, nonché all'accessibilità dell'impiantistica sportiva;

b) concede agli enti locali singoli o associati, a enti di area vasta, nonché ad altri enti e organismi pubblici o privati senza scopo di lucro, nonché agli oratori, di cui alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) e successive modifiche, contributi per la realizzazione o la riqualificazione degli impianti sportivi e per la progettazione degli stessi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri di concessione dei contributi di cui al comma 1, comprese le modalità di concessione alla Regione, da parte dei beneficiari degli stessi, dell'utilizzo, in forma gratuita, della struttura sportiva, oggetto di intervento, per lo svolgimento di eventuali iniziative coerenti con la tipologia dell'impianto.

3. La Regione concede contributi per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive di base, relative ad impianti sportivi o a spazi attrezzati all'aperto per la pratica sportiva, in particolare, in favore dei seguenti destinatari:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) istituti scolastici;

c) federazioni sportive;

d) enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP e loro articolazioni territoriali;

e) associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate agli organismi sportivi riconosciuti dal CONI ed iscritte al Registro nazionale di cui all'articolo 4 d.lgs. 39/2021.

Art. 17
(Palestre della salute)

1. La Regione, nell'ottica della diffusione dello sport e delle attività motorie, quali strumenti di prevenzione e di benessere psico-fisico, promuove la realizzazione delle palestre della salute di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), nel rispetto della normativa statale di principio in materia e, in particolare, delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2021.

2. Le attività svolte all'interno delle palestre della salute sono relative all'esercizio fisico strutturato, con programmi di esercizio fisico e programmi di attività fisica adattata, finalizzate al miglioramento o al mantenimento della forma fisica, delle prestazioni fisiche e dello stato di salute, sotto il controllo di personale specializzato e debitamente formato, come previsto dalla normativa statale vigente.

Art. 18

(Realizzazione e rigenerazione degli impianti sportivi)

1. Al fine di garantire e tutelare la promozione e la diffusione dell'attività sportiva, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, nelle aree non utilizzate ai fini agricoli ricadenti nelle zone omogenee E, di cui al Decreto del Ministero dei lavori pubblici 02/04/1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), non gravati da vincoli di totale inedificabilità, i comuni possono consentire, ai sensi dell'articolo 23 quater del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", l'utilizzazione temporanea di tali aree a fini sportivi a soggetti pubblici o privati.

2. L'utilizzazione temporanea delle aree di cui al comma 1 è disciplinato da un'apposita convenzione che regola:

- a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;
- b) le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;
- c) le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripristino alla scadenza della convenzione;
- d) le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.

3. Il comune può consentire l'utilizzazione temporanea delle aree, come previsto al comma 1, per:

- a) la realizzazione di manufatti, anche coperti, necessari allo svolgimento dell'attività sportiva, come prevista nella convenzione di cui al comma 2, per un massimo di 750 mq di Superficie Utile Lorda (SUL), con indice di edificabilità fondiaria 0,156 mq/mq, e 750 mq di aree attrezzate non coperte;
- b) la realizzazione di manufatti per servizi primari, quali spogliatoi e servizi igienici, di supporto allo svolgimento dell'attività sportiva, fino al 7% delle aree attrezzate, sia coperte che scoperte, come previste alla lettera a), per un massimo di 75 mq;
- c) la realizzazione di manufatti accessori, fino al 5% delle aree attrezzate, sia coperte che scoperte, come previste alla lettera a), per un massimo di 50 mq.

4. Eventuali interventi edilizi indispensabili alla realizzazione dell'impianto sportivo di cui al presente articolo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, basamenti, piastre o cordoli, non rilevano ai fini della determinazione della SUL.

5. Le eventuali coperture degli impianti di cui al comma, 3 lett. a) dovranno essere realizzate nel rispetto e nella tutela del paesaggio circostante e l'altezza urbanistica degli stessi, a prescindere dalla loro altezza effettiva, sarà convenzionalmente intesa pari a 3,20 metri. Rimane fissato e non derogabile il limite di edificabilità relativo alla SUL massima ammissibile, come previsto al comma 3, lettera a).

6. L'utilizzazione temporanea delle aree, di cui al presente articolo, non comporta variazioni urbanistiche per le aree interessate.

7. Per gli impianti sportivi, legittimamente esistenti o legittimabili, sono consentiti ampliamenti fino al 30% della SUL esistente ovvero il 10% dell'impianto esistente, fino al tetto massimo di 300 mq, fatta salva la realizzazione, sempre ammessa, di tettoie solari a copertura delle aree destinate ad attività sportive, fino a un massimo di 750 mq.

8. Nell'ambito dei manufatti di cui ai commi 3 e 7 è consentito, nel rispetto della vigente legislazione nazionale, lo svolgimento di:

- a) attività sportive, ricreative, culturali, ludico-ricreative, terapeutiche e per il benessere della persona;
- b) commercio al dettaglio articoli sportivi
- c) somministrazione di alimenti e bevande.

9. È consentita la realizzazione di nuovi impianti sportivi in tutte le destinazioni urbanistiche previste dai piani regolatori generali.

10. Gli interventi previsti ai commi 3, 7 e 9, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del DPR 380/2001, sono subordinati a segnalazione certificata di inizio attività.

11. Tutti gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e della messa in sicurezza degli impianti di cui al presente articolo sono consentiti in edilizia libera.

12. Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della Giunta comunale.

Art. 19

(Musei dello sport)

1. La Regione, al fine di valorizzare la tradizione storica sportiva del Lazio, promuove e sostiene la costituzione di musei dello sport, delle associazioni e degli enti storici sportivi, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva.

2. La costituzione dei musei dello sport è effettuata in accordo con la struttura regionale competente in materia di cultura e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di beni e servizi culturali.

CAPO V

PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

Art. 20

(Buoni sport regionali e misure di sostegno per i giovani universitari)

1. La Regione concede appositi contributi, denominati “Buoni Sport”, alle persone e ai nuclei familiari in condizione di disagio economico-sociale, finalizzati alla copertura parziale o totale delle spese sostenute per figli minori, anziani o persone con disabilità, per praticare attività sportive e motorie.

2. I Buoni Sport sono utilizzati per l’iscrizione a corsi o attività sportive a pagamento, della durata continuativa di almeno sei mesi, organizzati nel territorio regionale da associazioni o società sportive dilettantistiche, da federazioni sportive, da enti di promozione sportiva e da associazioni benemerite riconosciute dal CONI o dal CIP.

3. La Regione promuove l’incentivazione della pratica sportiva tra i giovani universitari, attraverso la concessione di misure di sostegno ai Centri universitari sportivi delle Università del Lazio, affiliati alla Federazione Italiana dello Sport Universitario, a sostegno delle attività sportive dalle stesse svolte, con particolare riferimento ai seguenti interventi:

a) progetti di avviamento all’attività sportiva e alla psicomotricità rivolti a giovani universitari;

b) organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi universitari a carattere regionale, nazionale e internazionale;

c) partecipazione a progetti universitari relativi a percorsi motori e sportivi in cui siano integrati studenti con disabilità;

d) partecipazione a progetti di avviamento all’attività sportiva, anche di livello agonistico, organizzati dalla Federazione Italiana dello Sport Universitario di concerto con Ministero dell’Università.

4. I criteri e le modalità per accedere ai Buoni Sport e alle misure di sostegno per lo sport dei giovani universitari sono definiti negli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 10 e 11.

5. La Giunta regionale, su indicazione del Comitato consultivo di cui all’articolo 14 e sulla base dei dati forniti dal SIRS, può, con propria deliberazione, stabilire ulteriori requisiti per l’accesso ai Buoni Sport.

Art. 21
(Sport all'aperto)

1. La Regione promuove e supporta lo sport di tutti, quale strumento di prevenzione e tutela del benessere psico-fisico, anche attraverso la diffusione dell'attività sportiva in spazi aperti, al fine di favorire la pratica sportiva delle persone di tutte le età e abilità, di favorire la funzione socioeducativa dello sport, di migliorare la sostenibilità degli spazi urbani e di rafforzare il rispetto per l'ambiente.

2. Gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 10 e 11 indicano le priorità di intervento e le misure per favorire lo sport all'aperto.

Art. 22

(Sostegno al merito sportivo e valorizzazione delle eccellenze sportive territoriali)

1. La Regione promuove e valorizza le società sportive, le associazioni sportive dilettantistiche, le federazioni e tutti gli organismi sportivi riconosciuti che svolgono attività sportiva agonistica nel territorio regionale e che si siano distinte per aver favorito la crescita e l'affermazione di giovani talenti, per aver conseguito risultati di eccellenza e per aver diffuso una cultura sportiva improntata ai principi di lealtà, correttezza, inclusione e ai valori etici e morali dello sport.

2. La Regione concede contributi ai soggetti di cui al comma 1, per interventi, quali, in particolare:

a) la realizzazione di eventi e manifestazioni volti a promuovere la pratica agonistica e la conoscenza delle varie discipline sportive, in particolare quelle meno seguite dai mezzi di comunicazione;

b) l'attuazione di campagne informative e formative sulla normativa antidoping e sui rischi per la salute derivanti dall'uso di farmaci, integratori, sostanze dopanti, che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive agonistiche;

c) l'organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento per gli operatori.

3. Gli ambiti prioritari di intervento e i criteri generali per la concessione dei contributi, di cui al presente articolo, sono definiti negli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 10 ed 11.

4. La Regione valorizza e promuove il merito sportivo attraverso il conferimento di riconoscimenti ad atleti, tecnici, dirigenti sportivi, che si siano distinti nella promozione e nella diffusione della pratica sportiva e dei valori etici e morali ad essa connaturati.

5. Per le finalità previste dal presente articolo, è istituita il 20 settembre di ciascun anno, la giornata regionale dello sport nel Lazio, denominata "Protagonisti dello Sport", dedicata a iniziative per la promozione del merito e delle eccellenze sportive nel territorio regionale, nell'ambito della quale, in particolare, la Regione conferisce, a titolo onorifico, un riconoscimento agli atleti che svolgono attività agonistica e che abbiano conseguito risultati di eccellenza in manifestazioni e iniziative sportive a carattere regionale, nazionale ed internazionale.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le iniziative e le modalità di svolgimento della giornata di cui al comma 5.

Art. 23

(Associazioni sportive centenarie del Lazio)

1. La Regione promuove e sostiene la diffusione dei valori storico-culturali, socioeducativi e sportivi delle Associazioni sportive storiche, che operano sul territorio regionale, costituite e in attività da almeno cento anni.

2. Presso la direzione regionale competente in materia di sport è istituito il Registro delle Associazioni sportive centenarie del Lazio, aggiornato annualmente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. I criteri e le modalità per l'iscrizione al Registro delle Associazioni sportive centenarie del Lazio, nonché per il relativo aggiornamento, sono individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 24
(Editoria sportiva)

1. La Regione sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo della letteratura sportiva, delle rassegne dedicate allo sport, dei premi letterari a tema sportivo, che si svolgono sul territorio regionale, anche attraverso l'assegnazione di contributi alle case editrici del territorio, per l'acquisto di opere di letteratura sportiva, per la pubblicazione di opere editoriali a tema sportivo, per la realizzazione di eventi e rassegne librarie di promozione dell'editoria sportiva, per premi di letteratura sportiva.

2. I criteri e le modalità per accedere ai contributi per l'editoria sportiva sono definiti negli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 10 e 11.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

(Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, e successive modifiche, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della Regione, dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

Art. 26

(Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti nel promuovere e valorizzare lo sport, l'esercizio e l'accessibilità della pratica sportiva, il miglioramento degli impianti sportivi. A tal fine, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta, al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente, una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a) un quadro riassuntivo dei soggetti che hanno aderito alla Carta etica dello sport;
- b) una descrizione generale sullo stato di attuazione degli strumenti di partecipazione, consultivi e attuativi delle politiche regionali per lo sport;
- c) un quadro descrittivo della tipologia, del numero e dello stato degli interventi per il miglioramento, l'ammodernamento e la rigenerazione degli impianti sportivi;
- d) un quadro riassuntivo dei contributi concessi per la promozione della pratica sportiva;
- e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di ragioneria generale, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l'attuazione degli interventi;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.

Art. 27
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sport e tempo libero" della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", titoli 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", rispettivamente:

a) del "Fondo regionale in materia di sport – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 2.800.000,00, per l'anno 2025 ed euro 3.200.000,00, per l'anno 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione:

1) per euro 1.000.000,00, per l'anno 2025, delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, commi da 38 a 41, della l.r. n. 19/2022, concernenti le spese per la promozione del Rally di Roma Capitale, iscritte nel programma 01 "Sport e tempo libero" della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2024-2026;

2) per euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, commi da 38 a 41, della l.r. n. 19/2022 e ss.mm.ii., concernenti le spese per la promozione e la valorizzazione dello sport velico, iscritte nel programma 01 "Sport e tempo libero" della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2024-2026;

3) per euro 250.000,00, per l'anno 2025, delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, commi da 38 a 41, della l.r. n. 19/2022 e ss.mm.ii., concernenti le spese per la promozione di altre iniziative e manifestazioni sportive sul territorio regionale, anche di rilevanza internazionale, iscritte nel programma 01 "Sport e tempo libero" della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2024-2026;

4) per euro 1.450.000,00, per l'anno 2025 ed euro 3.100.000,00, per l'anno 2026, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti";

b) del "Fondo regionale in materia di sport – parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 7.700.000,00, a valere sulle annualità 2025 e 2026, di cui euro 3.900.000,00, per l'anno 2025 ed euro 3.800.000,00, per l'anno 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione:

1) per euro 500.000,00, per l'anno 2025, delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 della l.r. n. 14/2021, concernenti il fondo per la realizzazione di tensostrutture

polifunzionali, iscritte nel programma 01 “Sport e tempo libero” della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio regionale 2024-2026;

2) per euro 3.400.000,00, per l’anno 2025 ed euro 3.800.000,00, per l’anno 2026, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “spese in conto capitale”.

2. A decorrere dall’anno 2027, lo stanziamento dei fondi di cui al comma 1 è determinato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

3. All’attuazione della presente legge concorrono le risorse concernenti i trasferimenti statali finalizzati a potenziare l’attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e a ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l’esercizio fisico, a valere sul Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori, di cui all’articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) e le risorse concernenti i Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma Operativo FSE+, OP4 – Un’Europa più sociale e inclusiva.

Art. 28

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, il primo piano triennale di indirizzo di cui all'articolo 11, adottato dopo l'entrata in vigore della presente legge, si avvale degli esiti della consultazione della Conferenza programmatica convocata ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport).

Art. 29
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport);

b) legge regionale 25 settembre 2002, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport);

c) articolo 38, della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003);

d) comma 10 dell'articolo 20, e articolo 58 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004);

e) articolo 69 legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006);

f) articolo 14, legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006);

g) lettere n) e o), del comma 1, dell'articolo 9, della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti);

h) articolo 2, commi da 46 a 50 e comma 62, legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011);

i) articolo 24, legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione);

l) articolo 12, legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione);

m) articoli 4 e 7 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali);

n) articolo 11, comma 1, legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022);

o) articolo 9, commi da 38 a 41 e da 107 a 110 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie);

p) le lettere a), b) e c) dell'articolo 8, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 (Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) e successive modifiche.

Art. 30
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



ASSESSORATO TURISMO, AMBIENTE, SPORT, CAMBIAMENTI CLIMATICI, TRANSIZIONE ENERGETICA, SOSTENIBILITA'

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge regionale concernente “*Norme in materia di sport*”

La proposta di legge regionale concernente “Norme in materia di sport”, nasce dall’urgenza di una revisione della normativa regionale sullo Sport, che nel Lazio è rappresentata, attualmente, da una legge ultraventennale. Si tratta, infatti, del Testo Unico in materia di sport di cui alla legge regionale n. 15 del 2002, testo normativo che, pur se formalmente rappresenta un testo completo e organico in materia, in linea con le intenzioni del legislatore regionale, è purtroppo stato applicato solo parzialmente negli anni a seguire ed ha subito numerosi interventi di modifica isolati che ne hanno certamente snaturato l’organicità e la coerenza iniziale.

La proposta di legge in oggetto parte, dunque, dal presupposto e dalla necessità ormai non più procrastinabile di un riordino normativo della materia dello sport a livello regionale, anche alla luce dell’adeguamento ai principi normativi dettati dall’Unione europea sia in ambito sportivo sia sui temi strettamente correlati al fondamentale ruolo sociale dello sport, quale strumento di inclusione sociale. Il riordino normativo si rende oggi necessario anche al fine dell’adeguamento ai principi dettati dallo Stato in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, di semplificazione e di sicurezza dell’impiantistica sportiva di cui della legge, n. 86 del 2019 e dei relativi decreti legislativi attuativi.

La proposta di legge in esame si compone di 30 articoli, suddivisi in VI Capi.

Al Capo I recante “Disposizioni Generali” (artt. 1-4), troviamo in primis una sintesi dei principi e delle finalità che caratterizzano le nuove norme in materia di sport, definita **nell’articolo 1** del testo dove, oltre al richiamo ai principi della normativa europea e statale in materia, al comma 2 vengono definiti i principi ispiratori, ovvero i due pilastri su cui si fonderà l’azione della Regione in favore dello sport:

a) valorizzazione dello sport e dell’esercizio dell’attività sportiva, quale fattore essenziale per la realizzazione del diritto alla salute e del benessere psico-fisico dei singoli individui;



b) riconoscimento della funzione di inclusione sociale, educativa e formativa dello sport, quale strumento per la crescita civile, culturale ed economica della collettività, nonché quale veicolo di promozione del territorio e di valorizzazione del patrimonio paesaggistico ed ambientale.

Lo sport di tutti e per tutti quale fonte di benessere psico-fisico e di benessere sociale e di crescita civile rappresenta, dunque, il quadro generale per il raggiungimento delle finalità che la Regione intende perseguire e che sono elencate al comma 3 dell'articolo 1.

Il Capo I reca, oltre ai principi fondamentali sopra descritti e le finalità della legge (**articolo 1**), le definizioni (**articolo 2**), a carattere meramente riepilogativo delle definizioni indicate dalla normativa statale, la Carta etica dello Sport (**art. 3**), novità quest'ultima introdotta dalla proposta di legge in oggetto, che prevede l'adozione da parte della Giunta regionale della Carta etica dello Sport e di un relativo codice di condotta rivolto in particolare a tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti, a vario titolo, nelle attività sportive e di promozione sportiva nel territorio regionale. L'adozione della Carta etica dello Sport, oltre ad avere un valore simbolico ed una chiara indicazione dei principi etici in materia di sport che la Regione intende tutelare, potrà svolgere un concreto ruolo incentivante per gli operatori dello sport verso l'adozione di buone pratiche in quanto l'adesione alla Carta etica dello sport sarà, per gli operatori stessi, condizione per beneficiare dei contributi e delle misure agevolative previste dalla programmazione regionale in materia. All'art. 4 sono elencati i destinatari delle misure di sostegno e valorizzazione degli obiettivi della legge regionale.

Al Capo II recante “Soggetti coinvolti e riparto delle funzioni amministrative” (artt. 5-8) si è voluto innanzitutto rimarcare il carattere trasversale delle politiche regionali in materia di sport e la finalità centrale del coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nell'esercizio delle funzioni regionali in materia di sport quale strumento attuativo del principio di sussidiarietà orizzontale tramite **l'articolo 5** che delinea i soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge. In riferimento alle funzioni della Regione, degli enti locali e di area vasta in materia di sport, **gli articoli da 6 a 8** delineano, sulla scia di quanto già previsto dalla legge regionale 15 del 2002, le competenze e le funzioni svolte in materia dall'Amministrazione regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Roma capitale ed infine dai Comuni. Alla Regione viene confermato e fortificato il centrale ruolo di Ente programmatore, di



coordinatore dell'attuazione dei programmi e di ente preposto al monitoraggio, nell'ambito di un rapporto con gli enti locali e con i soggetti coinvolti che, con la proposta di legge in oggetto, diventa dinamico e collaborativo attraverso la previsione di strumenti di partecipazione e coinvolgimento espressamente previsti. A riguardo, come sopra già descritto, si è voluto dedicare l'articolo 5 all'espressa definizione dei soggetti "coinvolti" attivamente nel perseguimento delle finalità della legge, individuando la più ampia platea di soggetti, che va dall'ANCI, al CONI e al CIP, fino alle società ed associazioni sportive dilettantistiche.

Il Capo III, che reca la disciplina della **“Programmazione regionale. Strumenti di partecipazione, consultivi e attuativi delle politiche regionali per lo sport” (artt. 9-15)** rappresenta il cuore pulsante della proposta di legge in oggetto. Come anticipato, vuole rimettere al centro delle politiche regionali per lo sport e per l'impiantistica sportiva, la partecipazione attiva degli attori coinvolti, a partire dalla fase “ascendente” di programmazione strategica, oltre che nella fase attuativa, accentuando il ruolo della Regione quale strumento di dialogo e confronto tra i diversi attori. Pertanto, il Capo III si apre con **l'articolo 9** che prevede la Conferenza programmatica per lo sport, luogo di partecipazione concreta degli attori coinvolti in materia di sport per la predisposizione del piano triennale per lo sport e del piano operativo annuale, finalmente rivisitata con una veste operativa, visto che era solo astrattamente prevista nella legge regionale del 2002, ma mai convocata. Agli **articoli 10 e 11** vengono riformulati gli atti di programmazione di competenza regionale, prevedendo un piano di indirizzo triennale, recante le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici da perseguire per il triennio di riferimento ed un piano annuale operativo che declinerà gli interventi e le misure di sostegno nell'anno di riferimento, ivi compresa la pianificazione degli interventi relativi all'impiantistica sportiva, parte integrante e non accessoria delle politiche per la promozione dello sport di tutti e per tutti. Ulteriore novità normativa, che si aggiunge alle disposizioni volte alla concreta partecipazione dei soggetti fin dalla fase programmatoria in materia di sport, è rappresentata **dall'articolo 12** che prevede che i Comuni partecipino all'espressa individuazione delle esigenze di ciascun territorio di riferimento, attraverso la redazione del piano triennale dei fabbisogni da indirizzare alla Regione entro la data di prima convocazione della Conferenza programmatica. Inoltre, nella fase attuativa, l'articolo 12 prevede che i Comuni redigano il piano annuale attuativo, ovvero un rapporto sugli interventi



attuativi individuati nella pianificazione annuale regionale e/o promossi dagli stessi. Ciò consentirà un costante coordinamento e coinvolgimento degli enti locali e un più agevole monitoraggio sull'efficacia degli interventi programmati.

All'articolo 13 è prevista l'istituzione sia del Sistema Informativo Regionale per lo Sport (SIRS) strumento fondamentale per favorire la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni, l'efficiente utilizzo delle risorse e coordinare le attività con le politiche del territorio, sia di uno specifico portale web della Regione dedicato allo sport.

A supporto del ruolo centrale che la Regione vuole ritrovare, non solo nell'ambito della programmazione degli interventi, ma anche come ente di raccordo e supporto nell'approfondimento di tematiche attinenti la materia dello Sport e nell'analisi delle criticità e dei fabbisogni del territorio regionale, viene istituito, **all'articolo 14**, il Comitato Consultivo regionale per lo Sport, composto dall'Assessore regionale allo Sport e, in particolare, da:

- tre esperti, nominati dalla Giunta regionale, con comprovata esperienza tecnica o scientifica o professionale in materia sportiva;
- un componente della Giunta regionale del CONI, di cui uno in rappresentanza degli enti di promozione sportiva regionali;
- un componente in rappresentanza degli EPS regionali, con comprovata esperienza tecnica o scientifica o professionale in materia sportiva;
- un componente in rappresentanza delle FSN regionali, con comprovata esperienza tecnica o scientifica o professionale in materia sportiva;
- il presidente del comitato regionale della federazione medico sportiva italiana o un suo delegato;
- un rappresentante regionale del CIP;
- un rappresentante dell'ufficio scolastico regionale ed uno degli istituti universitari con percorsi di laurea in scienze motorie;
- un rappresentante delle associazioni di categoria dei laureati in scienze motorie e degli educatori fisici maggiormente rappresentativi sul territorio regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente;
- un rappresentante di Sport e Salute S.p.A., previa intesa con il Ministero competente.



L'**articolo 15** della proposta di legge in oggetto, si è voluto prevedere un articolo dedicato al sostegno e alla promozione dei grandi eventi sportivi del Lazio, altro pilastro fondamentale per la crescita e la valorizzazione dello sport anche per le sue ricadute sul tessuto economico di un territorio e quale attrattore turistico della Regione. Al comma 2 si rimanda ad una specifica deliberazione della Giunta regionale per l'individuazione dei criteri di concessione dei contributi, indispensabile da un lato a consentire alla Regione una migliore dislocazione delle risorse finanziarie a disposizione del proprio bilancio, dall'altro a favorire organicità alla valorizzazione di eventi sportivi di grande impatto per tutto il territorio regionale.

I **Capi IV e V** concernenti, rispettivamente, disposizioni in materia di **impiantistica sportiva (artt. 16-18)** e di **promozione della pratica sportiva (artt. 20-24)**, rappresentano la declinazione (non esaustiva) delle azioni maggiormente rilevanti che "a regime" la Regione promuoverà per la promozione sia dell'impiantistica sportiva sia delle attività sportive, nell'ambito dell'attività di programmazione regionale. Per quanto riguarda l'impiantistica sportiva dunque, **all'articolo 16**, sono descritte le misure in favore dell'impiantistica sportiva e delle attrezzature tecnico-sportive e, **agli articoli 17 e 18** l'introduzione delle Palestre della Salute, già previste dalla normativa statale di cui al decreto legislativo 36/2021, nonché la disciplina relativa alla realizzazione di campi ed attrezzature per la pratica sportiva in conformità ai principi della normativa statale in materia urbanistica ed edilizia. **All'articolo 19** si introducono i musei dello sport quali luoghi dedicati alla valorizzazione della tradizione storica sportiva del Lazio e alla promozione della cultura dello sport, in armonia con la normativa statale e regionale in materia.

Nell'ambito della promozione della pratica sportiva di cui al **Capo V**, si è voluto dare particolare evidenza ai "buoni sport" e al sostegno della pratica sportiva dei giovani la cui disciplina è prevista **all'articolo 20**, nonché alla promozione della diffusione dell'attività sportiva in spazi aperti di cui **all'articolo 21**, al fine di favorire la pratica sportiva nelle persone di tutte le età ed abilità, di favorire la funzione socio-educativa dello sport, di migliorare la sostenibilità degli spazi urbani e di rafforzare il rispetto per l'ambiente. In particolare, i buoni sport sono indirizzati a persone ed a nuclei familiari in condizione di disagio economico-sociale, finalizzati alla copertura parziale o totale delle spese sostenute da figli minori, anziani o persone con disabilità, per svolgere attività sportive e motorie, e



rappresentano uno strumento centrale nell'ambito della programmazione degli interventi per l'inclusione sociale e la tutela del diritto allo sport di tutti e per tutti. Non da meno per importanza, è l'**articolo 22** che, nel sostenere il merito sportivo e la valorizzazione delle eccellenze sportive territoriali, vuole rendere alla Regione il ruolo fondamentale di motore della crescita e l'affermazione dei giovani talenti e dei valori fondamentali di correttezza e rispetto delle regole che riescono a veicolare con il loro esempio. Non c'è crescita dei più giovani senza il rispettoso sguardo verso il patrimonio storico di chi li ha preceduti, per questo e non a caso dopo l'articolo appena descritto sulla promozione delle eccellenze sportive, il legislatore regionale ha voluto inserire **all'articolo 23** della proposta di legge, la promozione e il sostegno delle associazioni sportive centenarie del Lazio, con relativa istituzione di un elenco delle associazioni sportive che hanno fatto la storia sportiva, e non, del Lazio. **All'articolo 24** si è voluto mettere in evidenza il valore dell'editoria sportiva, e la volontà della Regione di promuovere lo sviluppo della letteratura sportiva, delle rassegne dedicate allo sport, dei premi letterari a tema sportivo che si svolgono sul territorio regionale.

Infine, il **Capo VI (artt. 25-30)** reca le norme finali del testo normativo in esame, comprensive dell'articolo 26 recante la Clausola valutativa e la Clausola di valutazione degli effetti finanziari per il monitoraggio sull'attuazione della legge da parte del Consiglio regionale, delle disposizioni finanziarie all'articolo 27, della norma transitoria, la quale stabilisce che in sede di prima applicazione, il primo piano triennale di indirizzo di cui all'articolo 11, adottato dopo l'entrata in vigore della presente legge, si avvale degli esiti della consultazione della Conferenza programmatica convocata ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e, infine, dell'articolo 28 relativo alle abrogazioni conseguenti al riordino normativo in oggetto, con particolare riferimento alla legge regionale 15/2002 e della disposizione finanziaria.

L'Assessore

Elena Palazzo

Proposta di legge regionale concernente: “Norme in materia di sport”.
ADOZIONE IN GIUNTA

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La PL in oggetto, composta da 30 articoli, provvede al riordino delle disposizioni regionali in materia di sport, in sostituzione della vigente l.r. n. 15/2002.

Considerati lo sport e l'esercizio dell'attività sportiva fattori essenziale per la realizzazione del diritto alla salute e del benessere psico-fisico dei singoli individui e tenuto conto della funzione di inclusione sociale, educativa e formativa dello sport, quale strumento per la crescita civile, culturale ed economica della collettività, nonché quale veicolo di promozione del territorio e di valorizzazione del patrimonio paesaggistico ed ambientale, con la presente PL la Regione persegue le molteplici finalità elencate al comma 3 dell'articolo 1¹.

All'articolo 3 si prevede l'adozione della Carta etica dello sport, da adottarsi con apposita D.G.R. e rivolta a tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle attività sportive e di promozione sportiva nel territorio

¹ Nell'ordine: a) promozione dello svolgimento dello sport da parte di ogni individuo, per tutte le fasce di età, ivi comprese le persone con fragilità o disabilità fisiche, psichiche o sensoriali; b) valorizzazione dell'accessibilità alla pratica sportiva e della fruibilità dei luoghi di sport per tutti; c) sostegno e valorizzazione della pratica sportiva quale mezzo di contrasto al bullismo e ad ogni forma di violenza tra i giovani, al fenomeno della dispersione e dell'abbandono in ambito scolastico, anche attraverso azioni di valorizzazione di iniziative statali quali, in particolare, i Giochi della Gioventù attivati dallo Stato sulla base del Protocollo d'Intesa Interministeriale n. 14/ 2023; d) promozione della pratica sportiva quale strumento di riabilitazione fisica e psicologica per le persone affette da fragilità e da disabilità e quale supporto alle azioni di recupero di soggetti sottoposti a misure detentive, con particolare riguardo ai minori ed ai giovani; e) diffusione dei valori dello sport, tra cui quelli aggregativi, di inclusione e di prevenzione delle varie forme di disagio e devianza giovanile; f) promozione dell'integrazione delle politiche sportive con quelle educative e dell'istruzione, turistico-culturali, ambientali, sociali e della salute; g) valorizzazione di atleti, operatori e società sportive, che si sono distinti per l'eccellenza dei risultati ottenuti e per comportamenti di lealtà e correttezza sportiva; h) tutela e valorizzazione degli sport collegati alle tradizioni storiche delle comunità locali del territorio regionale e delle società sportive storiche; i) tutela e promozione delle discipline sportive delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi; l) promozione e tutela dell'associazionismo e valorizzazione del volontariato in ambito sportivo, con particolare riferimento alle attività finalizzate al contrasto di fenomeni di emarginazione, di disagio e di violenza, nonché alla diffusione di buone pratiche; m) sviluppo e ammodernamento del sistema degli impianti e delle attrezzature sportive sul territorio regionale, con particolare attenzione al sostegno ad azioni volte a garantirne l'accessibilità e la sostenibilità ambientale; n) integrazione dell'edilizia sportiva scolastica, di ogni ordine e grado, nel sistema sportivo del territorio di appartenenza; o) incentivazione alla pratica sportiva per tutti, anche in spazi aperti e in assenza di specifici impianti, in un quadro di valorizzazione dei benefici della natura sul benessere psico-fisico e di tutela del patrimonio naturalistico e ambientale; p) promozione di iniziative e scambi di esperienze in ambito sportivo, in collaborazione con altre regioni, con i paesi dell'Unione europea e con quelli extraeuropei; q) formazione, specializzazione e aggiornamento professionale dei dirigenti, tecnici e operatori sportivi, con particolare riguardo alla valorizzazione di competenze in ambito psicopedagogico; r) diffusione di interventi ed iniziative in ambito sportivo, con finalità di valorizzazione del territorio, anche a fini turistici e di promozione ambientale, nonché di diffusione e promozione degli sport tradizionali; s) promozione della formazione integrata e completa dei giovani atleti, per una crescita non solo sportiva, ma anche culturale e educativa, nonché una preparazione professionale, che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva; t) trasparenza e accessibilità dei dati e delle informazioni relative alle attività e agli impianti sportivi, in particolare attraverso il sito istituzionale e gli altri canali di comunicazione regionale, nonché attraverso l'istituzione di un sistema informativo regionale sullo sport; u) promozione di studi e ricerche nonché campagne informative sui benefici della pratica sportiva, con particolare riguardo agli aspetti di tutela delle pari opportunità, di inclusione sociale e lotta alle discriminazioni.

Proposta di legge regionale concernente: “Norme in materia di sport”.
ADOZIONE IN GIUNTA

regionale.² La Carta reca i principi relativi alla tutela del valore sociale e educativo dello sport e della cultura della legalità nello sport, grazie alla quale è possibile beneficiare dei contributi e delle misure agevolative previste dalla programmazione regionale.

All'articolo 4 sono individuati i destinatari delle misure di sostegno, tra i quali, in particolare: gli enti locali e territoriali di area vasta (in forma singola o associata), il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) ed i relativi comitati regionali, le federazioni sportive nazionali (FSN) e i relativi comitati regionali, riconosciute dal CONI o dal CIP e Leghe sportive nazionali, i comitati regionali di enti di promozione sportiva (EPS) e Discipline Sportive Associate (DSA) riconosciuti dal CONI o dal CIP, le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate agli organismi sportivi riconosciuti dal CONI o dal CIP e regolarmente iscritte al Registro Nazionale, soggetti organizzatori di eventi sportivi, istituti scolastici e universitari, istituti di Formazione Professionale (IeFP) e Istituti Tecnologici Superiori (ITS), le associazioni di atleti paralimpici che espletano attività agonistica.

Ai sensi dell'articolo 5, le finalità della PL sono perseguite attraverso la collaborazione della Regione coi soggetti ivi elencati (previa sottoscrizione di specifici accordi, intese o convenzioni), nonché avvalendosi del supporto della società Sport e Salute S.p.A.³, nel rispetto delle funzioni e delle attività spettanti alla Regione (articolo 6), alla Città metropolitana di Roma Capitale e alle province (articolo 7), a Roma Capitale e ai comuni (articolo 8).

La Conferenza programmatica per lo sport (articolo 9) è lo strumento per favorire la partecipazione degli attori coinvolti in materia di sport, ai fini della predisposizione del piano triennale di indirizzo per lo sport di cui all'articolo 10; il piano è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e previa consultazione del Comitato consultivo per lo sport di cui all'articolo 14. Col piano triennale sono definite le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici da perseguire, gli ambiti di intervento e le priorità nei vari settori di attività e nei diversi livelli territoriali, le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi, i criteri generali per la progettazione e la localizzazione degli interventi, gli interventi la cui realizzazione è riservata alla Regione, le linee di indirizzo per l'adozione dei piani annuali attuativi da parte dei comuni.

Al piano triennale si dà attuazione con il piano operativo annuale regionale per lo sport di cui all'articolo 11, approvato dalla Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno. Col piano annuale sono definiti, sulla base degli indirizzi della programmazione triennale, degli ambiti prioritari di intervento e delle disponibilità di bilancio, le tipologie di attività, le manifestazioni e gli eventi regionali, nazionali ed internazionali da attuare nell'anno di riferimento e i relativi soggetti attuatori, le misure di sostegno e gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva, gli interventi e le misure di sostegno per la formazione, la qualificazione, la specializzazione e l'aggiornamento dei lavoratori sportivi.

Gli interventi da attuare nell'anno di riferimento, ricompresi nel piano annuale, sono definiti sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Sistema Informativo Regionale per lo Sport di cui all'articolo 13 (il sistema SIRS è istituito presso la struttura regionale competente in materia di sport e, in raccordo coi

² Esempi, al riguardo, sono le Carte etiche già adottate dalla Regione Veneto, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Toscana.

³ La società Sport e Salute S.p.A., interamente partecipata dal MEF, ha il compito di attuare la politica pubblica sportiva dell'Autorità di Governo, sulla base delle direttive e degli indirizzi forniti in materia di sport e, in base a specifici accordi, eroga servizi e prestazioni a supporto degli Organismi Sportivi, nonché di soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi, nonché la realizzazione e valorizzazione dell'impiantistica sportiva.

Proposta di legge regionale concernente: “Norme in materia di sport”.
ADOZIONE IN GIUNTA

sistemi informativi regionali già esistenti, raccoglie i dati necessari alla valutazione del fabbisogno del territorio regionale in materia di sport e alla definizione degli atti di programmazione regionale), nonché sulla base dell’analisi triennale dei fabbisogni effettuata dai comuni ai sensi dell’articolo 9, comma 3. Inoltre, i comuni concorrono alla definizione e all’attuazione della programmazione regionale in materia di sport anche attraverso l’adozione, in forma singola o associata, di un proprio piano annuale attuativo degli interventi previsti nel piano annuale operativo regionale.

Nell’ambito del SIRS, è prevista, altresì, la creazione di una sezione specifica dedicata agli impianti sportivi di uso pubblico presenti sul territorio regionale (Anagrafe degli impianti sportivi del Lazio) e l’istituzione del portale web regionale dedicato allo sport. Alla definizione delle modalità organizzative e di gestione del SIRS e della sezione dedicata all’Anagrafe degli impianti sportivi del Lazio nonché dei contenuti del portale web regionale, si provvede con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Come già anticipato, l’articolo 14 stabilisce l’istituzione del Comitato consultivo regionale per lo sport, con compiti consultivi e di supporto alla Giunta regionale per il perseguimento delle varie finalità della PL, mentre ai sensi dell’articolo 15 la Regione promuove l’organizzazione e la realizzazione di grandi eventi sportivi a livello nazionale e internazionale e di ogni altra iniziativa sportiva in grado di promuovere la visibilità della Regione, la vocazione turistica e lo sviluppo economico del territori, attraverso la concessione di contributi secondo criteri e modalità definiti con apposita deliberazione della Giunta.

L’articolo 16 reca misure in favore dell’impiantistica sportiva e per l’acquisto di attrezzature tecnico-sportive, stabilendo:

- a) il sostegno da parte della Regione degli interventi finalizzati al miglioramento e all’ammodernamento degli impianti sportivi e degli spazi attrezzati per la pratica sportiva interventi volti al miglioramento della sicurezza, alla sostenibilità e all’efficientamento energetico, nonché all’accessibilità dell’impiantistica sportiva;
- b) la concessione di contributi per la creazione o la riqualificazione degli impianti sportivi e per la progettazione degli stessi, in favore degli enti locali singoli o associati, degli enti di area vasta, di altri enti e organismi pubblici o privati senza scopo di lucro e degli oratori, ai sensi della l.r. n. 13/2001⁴;
- c) la concessione di contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico-sportive di base, relative ad impianti sportivi o a spazi attrezzati all’aperto per la pratica sportiva, in favore degli enti locali singoli o associati, degli istituti scolastici, delle federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP e loro articolazioni territoriali e delle associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate agli organismi sportivi riconosciuti dal CONI ed iscritte al Registro nazionale.

All’articolo 17 si dispone ai fini della promozione delle palestre della salute presenti sul territorio regionale, riconosciute secondo specifici requisiti ed iscritte in apposito elenco (a valore ricognitivo e su base volontaria, sulla base di criteri e modalità individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale), nel rispetto della normativa statale in materia, ex d.lgs. n. 36/2021.

⁴ La norma regionale specifica, tra l’altro, che i soggetti beneficiari dei contributi devono garantire il mantenimento della destinazione d’uso degli impianti sportivi, concedendo alla Regione, in forma gratuita, l’utilizzo della struttura, oggetto di intervento, per lo svolgimento di eventuali iniziative coerenti con la tipologia dell’impianto.

Proposta di legge regionale concernente: “Norme in materia di sport”.
ADOZIONE IN GIUNTA

All'articolo 19 è stabilito che la Regione promuove e sostiene la costituzione dei musei dello sport, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di cultura e nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di beni e servizi culturali.

L'articolo 20, nell'ambito degli interventi per promuovere la pratica sportiva, reca disposizioni concernenti i buoni sport regionali (da intendersi quali contributi alle persone e ai nuclei familiari in condizione di disagio economico-sociale, finalizzati alla copertura parziale o totale delle spese sostenute per figli minori, anziani o persone con disabilità, per praticare attività sportive e motorie) e le misure di sostegno ai Centri universitari sportivi delle Università del Lazio, affiliati alla Federazione Italiana dello Sport Universitario. Attraverso tali misure si intendono sostenere i progetti di avviamento all'attività sportiva e alla psicomotricità rivolti ai giovani universitari, le manifestazioni e gli eventi sportivi universitari a carattere regionale, nazionale ed internazionale, i progetti relativi a percorsi motori e sportivi in cui siano integrati studenti con disabilità e i progetti di avviamento all'attività sportiva, anche di livello agonistico, organizzati dalla Federazione Italiana dello Sport Universitario di concerto col Ministero dell'Università.

L'articolo 21 reca misure orientate al sostegno per l'installazione di attrezzature per la pratica sportiva in spazi pubblici o aperti al pubblico, anche al fine di favorire la pratica sportiva nelle persone di tutte le età e abilità, mentre all'articolo 22 sono individuati gli interventi finalizzati a sostenere il merito sportivo e a valorizzare le eccellenze sportive territoriali. In particolare, la Regione concede contributi in favore di società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni e organismi sportivi riconosciuti, che svolgono attività sportiva agonistica nel territorio regionale e che si sono particolarmente distinte⁵. Inoltre, si prevede l'istituzione della giornata regionale dello sport, denominata “Protagonisti dello Sport”, dedicata a iniziative per la promozione del merito e delle eccellenze sportive nel territorio regionale e al conferimento di riconoscimenti a titolo onorifico.

Con le disposizioni di cui all'articolo 23 si intende promuovere la diffusione dei valori storico-culturali, socioeducativi e sportivi delle Associazioni sportive storiche che operano sul territorio regionale, in attività da almeno cento anni, attraverso l'istituzione del Registro delle Associazioni sportive centenarie del Lazio.

All'articolo 24, invece, si dispone riguardo al sostegno, la promozione e la valorizzazione della letteratura sportiva, delle rassegne dedicate allo sport, dei premi letterari a tema sportivo che si svolgono sul territorio regionale, prevedendo anche l'assegnazione di contributi alle case editrici laziali.

Infine, nell'ambito delle disposizioni finali e transitorie dell'ultimo Capo della PL, oltre alle norme concernenti il rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato (art. 25), le clausole valutative (art. 26), le disposizioni transitorie concernenti l'adozione del primo piano triennale di indirizzo (art. 28) e le abrogazioni delle disposizioni vigenti in materia di sport (art. 29), all'articolo 27, recante le disposizioni finanziarie, sono puntualmente indicati gli oneri (qualificati e quantificati) ed i relativi mezzi di copertura per farvi fronte.

⁵ Contributi destinati, in particolare, alla realizzazione di eventi e manifestazioni volti a promuovere la pratica agonistica e la conoscenza delle varie discipline sportive (in particolare per quelle meno seguite dai mezzi di comunicazione), all'attuazione di campagne informative e formative sulla normativa antidoping e sui rischi per la salute derivanti dall'uso di farmaci, integratori, sostanze dopanti e all'organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento degli operatori sportivi.

Proposta di legge regionale concernente: “Norme in materia di sport”.
ADOZIONE IN GIUNTA

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Considerata l’approvazione e l’adozione, rispettivamente da parte del Consiglio regionale e della Giunta regionale, del piano triennale ex art. 10 (che definisce – per il triennio di riferimento – le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici da perseguire, gli ambiti di intervento e le priorità nei vari settori di attività e nei diversi livelli territoriali, le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi, ecc.) e del piano operativo annuale ex art. 11 (che definisce – per l’annualità di riferimento – sulla base degli ambiti prioritari di intervento e delle disponibilità di bilancio, le tipologie di attività, le manifestazioni e gli eventi regionali, nazionali ed internazionali da attuare nell’anno di riferimento e i relativi soggetti attuatori, le misure di sostegno e gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva, ecc.), dalla PL in oggetto derivano oneri di parte corrente e in conto capitale a carico del bilancio regionale, in riferimento agli interventi di seguito indicati:

- a) art. 13, Sistema informativo regionale per lo Sport e anagrafe degli impianti sportivi del Lazio. Portale web per lo Sport: oneri di parte corrente e oneri in conto capitale;
- b) art. 15, Grandi eventi sportivi del Lazio: oneri di parte corrente e oneri in conto capitale;
- c) art. 16, Impiantistica sportiva: oneri in conto capitale;
- d) art. 19, Musei dello sport: oneri di parte corrente;
- e) art. 20, Buoni sport regionali e misure di sostegno per i giovani universitari: oneri di parte corrente;
- f) art. 21, Sport all’aperto: oneri in conto capitale;
- g) art. 22, Sostegno al merito sportivo e valorizzazione delle eccellenze sportive territoriali + giornata protagonisti sport: oneri di parte corrente;
- h) art. 24, Editoria sportiva: oneri di parte corrente.

E’ opportuno evidenziare che, relativamente agli artt. 7 e 8 (funzioni e attività spettanti alla Città metropolitana di Roma Capitale e alle province, a Roma Capitale e ai comuni), ferme restando le funzioni espressamente riservate dalla normativa in materia alle province, alla Città metropolitana di Roma Capitale e a Roma Capitale, le funzioni indicate negli articoli citati sono quelle già conferite nell’ambito della legge regionale n. 14/1999 (artt. 177, 178 e 179 e art. 121 e 122) o, come nel caso delle funzioni di manutenzione di impianti sportivi appartenenti a edifici scolastici (lettera c) del comma 1 dell’art. 7 e lettera g) del comma 1 dell’articolo 8), trattasi di quelle funzioni già conferite ai sensi della legge n. 23/1996 e ribadite dagli articoli 121 e 122 della l.r. 14/1999, relativamente all’edilizia scolastica in generale (nel cui patrimonio rientrano gli eventuali impianti sportivi).

Dalle disposizioni di cui all’art. 17 (Palestre della salute), con le quali si attua quanto definito dai principi stabiliti a livello nazionale ai sensi del d.lgs. n. 36/2021, per cui, ai sensi dell’articolo 41 del medesimo decreto, le Regioni “*stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute*”, non derivano oneri a carico del bilancio regionale. La normativa regionale, infatti, si limita alla “*promozione*” delle palestre della salute presenti sul territorio regionale che rispettino i requisiti per il riconoscimento e l’iscrizione in apposito elenco (a valore ricognitivo e su base volontaria, secondo criteri e modalità individuati con deliberazione della Giunta regionale), al fine di incentivare il raggiungimento di determinati standard qualitativi e valorizzare la visibilità delle suddette strutture attraverso l’eventuale pubblicazione sul sito istituzionale regionale del relativo elenco.

Proposta di legge regionale concernente: “Norme in materia di sport”.
ADOZIONE IN GIUNTA

Relativamente all’art. 23 (Associazioni sportive centenarie del Lazio), l’articolo ha finalità prevalentemente onorifiche tenuto conto che, al fine di promuovere e sostenere “*la diffusione dei valori storico-culturali, socioeducativi e sportivi delle Associazioni sportive storiche che operano sul territorio regionale, costituite ed in attività da almeno cento anni*”, si prevede l’istituzione del Registro delle Associazioni sportive centenarie del Lazio, aggiornato annualmente e pubblicato sul sito istituzionale della Regione (sulla base di criteri e modalità individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale). Pertanto, anche da questo articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Considerate le diverse e fondamentali implicazioni che lo sport assume in ambito sociale, sanitario, culturale ed economico⁶, tali da rendere lo sport uno strumento di gestione del territorio che implica una *governance* con progettualità e concertazione a diversi livelli e il coinvolgimento di più attori interessati, gli interventi contenuti nella PL sono, potenzialmente, molteplici, multisettoriali e riferibili ad un’ampia platea di soggetti beneficiari.

Pertanto, ai fini di un’adeguata quantificazione degli oneri finanziari e della relativa copertura, si è tenuto conto della morfologia degli oneri previsti, delle esigenze rappresentate dalla struttura regionale competente in materia, delle disponibilità nel bilancio regionale con riferimento alle risorse già stanziare in riferimento alle leggi regionali vigenti in materia di sport – per le quali si dispone la relativa abrogazione, ai sensi dell’art. 29 – e del concorso delle risorse concernenti i trasferimenti da parte dello Stato nonché delle risorse afferenti la programmazione comunitaria 2021-2027 dei fondi FSE+⁷.

Le risorse stanziare a valere sui fondi di nuova istituzione, rispettivamente a copertura degli interventi di parte corrente e in conto capitale, ai sensi di quanto stabilito dalla norma finanziaria (art. 27), rappresentano un primo e importante accantonamento per avviare la nuova programmazione in ambito sportivo, a partire dal 2025.

La ripartizione di tali risorse si muove, principalmente, lungo le seguenti linee di finanziamento:

- a) sostegno nei confronti della pratica, della promozione e dello sviluppo delle attività sportive (anche attraverso varie manifestazioni e iniziative di rilevanza regionale, grandi eventi sportivi a livello

⁶ Al riguardo, interessante è l’attenzione rivolta nei confronti del c.d. *sport-for-development* (SFD), definito come “*l’uso dello sport per esercitare un’influenza positiva sulla salute pubblica, la socializzazione di bambini, giovani e adulti, l’inclusione sociale delle persone svantaggiate, lo sviluppo economico delle regioni e degli stati, la promozione dello scambio interculturale e della risoluzione dei conflitti*” (A. Lyras, J.W. Peachey, *Integrating sport-for-development theory and praxis*, in “Sport Management Review”, 2011). Per un approfondimento si veda la pubblicazione n. 11 della rivista International Journal of Equity Health, 14 gennaio 2020. Si ricorda, altresì, come, a partire dal 2006, l’Unione Europea abbia riconosciuto il contributo significativo dello sport all’economia continentale, non solo come motore di crescita e occupazione ma anche per le ricadute positive sulla salute dei cittadini, sullo sviluppo dei territori, sul turismo e sull’integrazione sociale. Da evidenziare, inoltre, che In Italia il settore dello sport “*ha raggiunto una dimensione economica rilevante pari a circa 22 mld €, con un contributo al PIL nazionale dell’1,3%. Lo sport si conferma una vera e propria industria, con un potente effetto leva in termini di ricadute economiche, stimato in 2,2x e un’incidenza significativa a livello occupazionale*” (fonte: Rapporto Sport 2023, a cura dell’Istituto per il Credito Sportivo e Sport e Salute).

⁷ Si tenga conto, inoltre, dei vari interventi in ambito sportivo non finanziati direttamente dalla Regione o per il tramite della Regione, ma dall’Istituto per il Credito Sportivo, da Sport e Salute e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Proposta di legge regionale concernente: “Norme in materia di sport”.
ADOZIONE IN GIUNTA

nazionale e internazionale che contribuiscano alla promozione territoriale, turistica ed economica del Lazio), ivi compresi i percorsi di inclusività e riduzione delle differenze di genere e delle fragilità;

- b) misure in favore dell'impianistica sportiva e per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive, incluso il sostegno per l'installazione di attrezzature per la pratica sportiva in spazi pubblici o aperti al pubblico;
- c) interventi per la formazione, la qualificazione, la specializzazione e l'aggiornamento dei lavoratori sportivi.

Misure e interventi da realizzarsi grazie all'acquisizione dei dati necessari per valutare, programmare, gestire e monitorare il fabbisogno territoriale, attraverso il Sistema Informativo Regionale per lo Sport (art. 13).

Informazioni e dati statistici


Come premesso, la valorizzazione dello sport e dell'esercizio dell'attività sportiva rappresenta un fattore essenziale per la realizzazione del diritto alla salute e del benessere psico-fisico, considerato che l'Italia, nonostante sia un paese con un'altissima aspettativa di vita è, nell'ambito dei paesi OCSE, il quarto paese più sedentario tra gli adulti, col 44,8% della popolazione che non raggiunge le linee guide di attività fisica raccomandata dall'OMS, ed è il primo tra i bambini, col 94,5% del totale che non raggiunge i livelli raccomandati (*fonte: Osservatorio Valore sport, edizione 2024. The European House Ambrosetti*)⁸.

In generale, solamente il 23,6% degli italiani di età superiore ai tre anni pratica un'attività sportiva regolarmente, mentre il 34,5% lo fa in modo saltuario, con un tasso di inattività che risulta molto alto (oltre un terzo della popolazione italiana non svolge alcun tipo di attività fisica o sportiva ovvero oltre il 65% del totale). A livello regionale, la tabella di seguito riportata rappresenta la diffusione dell'attività sportiva in modo continuativo (*fonte: Rapporto Sport 2023, a cura dell'Istituto per il Credito Sportivo e Sport e Salute, dati 2021*)⁹.


⁸ Nel Lazio, sulla base delle analisi effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità, il 19,7% dei bambini è in sovrappeso (la media nazionale è il 19%) e il 9,2% è obeso (la media nazionale è il 9,8%) (dati 2023).

⁹ Va precisato, tuttavia, che sempre più persone dai tre anni a salire praticano attività fisico-sportiva nel tempo libero: da circa 34 milioni di persone nel 2000, si è passati ai 38 milioni e 653mila persone nel 2021, con un 23022 che presenta un dato in ulteriore aumento. Sulla base dei rilevamenti Istat (anno 2023), la percentuale di coloro che nel Lazio praticano l'attività sportiva dai tre anni a salire è pari al 31%, coloro che la praticano in modo saltuario è pari all'8%, coloro che praticano solo qualche attività fisica è pari al 28%, infine coloro che non praticano sport né attività fisica è pari al 32,4% (media nazionale: 28,3%, 8,6%, 27,9% e 35%).

Proposta di legge regionale concernente: “Norme in materia di sport”.
ADOZIONE IN GIUNTA



Il livello di sedentarietà, inoltre, aumenta col crescere dell'età, riguardando due persone su dieci tra gli adolescenti e i giovani fino a 24 anni e quasi sette su dieci tra la popolazione di 75 anni e più (fonte Istat, dati 2021).



Pertanto, se la sedentarietà presenta implicazioni evidenti in termini di benessere psico-fisico dei singoli individui, lo sport può rappresentare, innanzi tutto, un fattore essenziale per la realizzazione del diritto alla salute¹⁰. Infatti, “l’attività sportiva acquisisce rilevanza terapeutica laddove la prescrizione e la


¹⁰ Sulla base della ricerca “Il costo sociale e sanitario della sedentarietà”, realizzata nel 2021 da UISP Aps – Unione Italiana Sport Per tutti e SVIMEZ – Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno, con il finanziamento di Sport e Salute S.p.A., si è provveduto a correlare i fenomeni dell’attività fisica e della sedentarietà con le condizioni di offerta e domanda delle diverse regioni italiane e stimare l’impatto economico sul sistema sanitario nazionale del fenomeno della sedentarietà ed è emerso che: “Nel periodo precedente la pandemia, i) nel Mezzogiorno quasi la metà degli individui non praticava alcuna attività sportiva (il 30% nel Centro-Nord); ii) solo il 20% delle persone del Mezzogiorno praticava sport in modo continuativo (29,2% nel Centro-Nord); iii) le abitudini e gli stili di vita in relazione

Proposta di legge regionale concernente: “Norme in materia di sport”.
ADOZIONE IN GIUNTA

somministrazione di esercizio fisico rappresentino un elemento di prevenzione secondaria e terziaria, finalizzata quindi al mantenimento e miglioramento dell’efficienza fisica, sulla base di una valutazione funzionale globale della persona tesa a misurare le capacità motorie in relazione allo stato di salute, che consenta di stabilire la pratica sportiva utile a prevenire fattori di rischio quali, appunto, il sovrappeso e l’obesità”¹¹.

Tuttavia, la diffusione della pratica sportiva sconta particolarmente i divari territoriali, dato che, analogamente a quanto avviene a livello nazionale¹², anche a livello regionale la popolazione sportiva è significativamente più bassa nei piccoli comuni, ovvero nei contesti dove è minore l’offerta di impianti sportivi o di aree attrezzate per svolgere l’attività motoria. Su tale dato, inoltre, influisce anche il livello di istruzione, così come sono condizionanti le diseguaglianze socio-economiche e il contesto familiare, fattori che inevitabilmente impattano sulla diffusione delle cosiddetta “cultura sportiva”¹³.

Correlazione tra pratica sportiva e grado di istruzione, 2021 (% sul numero di persone)



Fonte: elaborazioni ICS su dati Istat

Quota di persone di 6-24 anni che non praticano né Sport né attività fisica secondo le risorse economiche della famiglia e il titolo di studio dei genitori, 2021 (% sul numero)



Fonte: elaborazioni ICS su dati Istat

al fumo e al consumo di alcol erano abbastanza simili nelle due ripartizioni del Paese; iv) il 12,08% degli adulti meridionali è obeso rispetto a circa il 10% del Centro-Nord; v) quasi un minore su 3 (31,35%) nella fascia tra i 6 e i 17 anni è in sovrappeso nel meridione, rispetto ad un ragazzo su cinque nel Centro-Nord (21%); vi) la speranza di vita in buona salute dai 65 anni in su per gli adulti meridionali è sempre di 3 anni inferiore rispetto a quella degli adulti centro-settentrionali.”

¹¹ G. Bettoni, A. Giansanti, “I dati per la geografia dello sport. Il caso della regione Lazio”, in “Questioni di sport tra logiche territoriali e dinamiche culturali”, a cura di Anna Maria Pioletti, AGEI - Geotema, 74, gennaio-aprile 2024.

¹² L’attitudine alla pratica sportiva è maggiore nel Nord (41,5% di praticanti sportivi nel 2021), segue il Centro (36,7%) e per ultimo il Mezzogiorno (24%).

¹³ A livello di genere, nel 2021 il 39,8% degli uomini pratica sport in modo continuativo o saltuario contro il 29,6% delle donne. Tale divario, tuttavia, è in diminuzione, considerato che tra il 2000 e il 2021 la differenza uomo/donna si è ridotta di quasi il 30%.

Proposta di legge regionale concernente: “Norme in materia di sport”.
ADOZIONE IN GIUNTA

Pertanto, il tema delle infrastrutture per la pratica sportiva è cruciale e tale importanza è rimarcata a livello nazionale, poiché *“le prospettive di competitività e sviluppo del sistema sport dipendono strettamente dall’avvio di una robusta politica di investimenti destinata principalmente alla riqualificazione del parco impianti, caratterizzato da rilevanti problemi di conservazione e manutenzione e da una disomogenea distribuzione territoriale”*. Si tenga presente che la disponibilità di impianti sportivi e la loro adeguata distribuzione territoriale, oltre a rendere lo sport uno strumento di prevenzione e tutela della salute, comporterebbe ricadute positive a livello economico e turistico, visto che infrastrutture sportive adeguate possono ospitare eventi di carattere sportivo e culturale, anche di rilevanza internazionale.

La carente diffusione di impianti sportivi¹⁴, infatti, non è il solo fattore da tenere in considerazione, visto che, in buona parte del territorio, le strutture esistenti sono vetuste e obsolescenti¹⁵. Costruite prevalentemente prima degli anni Ottanta (circa il 60% degli impianti italiani), le strutture spesso versano in condizioni di inefficienza energetica, con notevoli costi di gestione e manutenzione e con l’impossibilità, per almeno un impianto sportivo su cinque, di fruizione da parte delle persone con disabilità.

L’analisi sulla Regione Lazio

Una specifica analisi condotta per la Regione Lazio ha evidenziato come *“il dato reddituale si ponga in analogia con quanto riscontrato riguardo la distribuzione del reddito pro capite nel Lazio, con una minor distribuzione di impianti sportivi nell’area meno ricca”*¹⁶. Come giustamente è stato osservato, *“la dislocazione degli impianti costituisce un ulteriore elemento di potenziale incremento delle disparità territoriali già esistenti nel Lazio, con conseguenze non solo in termini di accesso all’attività sportiva ma anche per quanto attiene alla prevenzione e tutela della salute, nonché all’esercizio stesso del diritto allo sport, portatore di principi connessi all’inclusione sociale, alla capacità di contribuire a percorsi di emancipazione, di evoluzione delle relazioni umane e di acquisizione di un nuovo tessuto valoriale: lo sport costruisce il senso stesso di una comunità e contribuisce a superare la marginalizzazione delle aree periferiche, promuovendo empowerment, opportunità di mobilità sociale e sviluppo territoriale”*¹⁷.

Grazie alla correlazione tra livello di ricchezza, presenza di impianti sportivi e pratica sportiva, si nota come la scarsa presenza di infrastrutture sportive sul territorio spesso coincide con un’area di reddito inferiore alla media regionale, sottolineando la reciprocità tra sport e diseguaglianze sociali

¹⁴ Il 52% delle strutture sportive è al Nord, il 22% al Centro e il 26% al Sud, per un numero complessivo, da ultimo censimento effettuato tra il 2015 e il 2020, di impianti pari a circa 77.000 impianti, per una media nazionale di 1,32 impianti ogni 1.000 abitanti e di 1,21 ogni 1.000 abitanti considerando solo quelli funzionanti al momento della rilevazione (fonte: *Rapporto Sport 2023, a cura dell’Istituto per il Credito Sportivo e Sport e Salute, dati 2021*).

¹⁵ *“Il 44% delle strutture sportive è stato realizzato negli anni ’70 e ’80 (rispetto al campione per il quale è stato possibile reperire l’anno di costruzione) e, dunque, in gran parte inefficiente in termini di sostenibilità economica e ambientale. L’8% degli impianti non è funzionante, un dato che in alcune aree del Sud raggiunge il 20%.”*. Confronta il *“Rapporto Sport 2023”*, a cura dell’Istituto per il Credito Sportivo e Sport e Salute. E l’importanza degli impianti sportivi per la pratica sportiva e il contrasto della sedentarietà è ancor più evidente se guardiamo alla popolazione dei minori: nel campione dell’Indagine SVIMEZ-UISP (*“Il costo sociale e sanitario della sedentarietà”*, 2021), la quota di bambini e ragazzi tra i 5 e i 15 anni che pratica sport in un impianto sportivo sale al 90,6%, mentre solo il 7,8% degli under 16 svolge l’attività sportiva extra scolastica all’aria aperta in parchi, giardini e strada pubblica e una quota trascurabile dell’1,6% a casa.


¹⁶ Confronta G. Bettoni, A. Giansanti, *“I dati per la geografia dello sport. Il caso della regione Lazio”*, cit..

¹⁷ *Ibidem*.

Proposta di legge regionale concernente: “Norme in materia di sport”.
ADOZIONE IN GIUNTA

(diseguaglianze di accessibilità per mancanza di impianti, ma anche diseguaglianze economiche tra famiglie più agiate e meno).

Rapporto tra gli abitanti di ciascuno dei 378 comuni del Lazio e il numero di impianti sportivi presenti in ognuno dei suddetti comuni (fonte: G. Bettoni, A. Giansanti, “I dati per la geografia dello sport. Il caso della regione Lazio”)



La ripartizione degli oneri

Affinché lo sport possa avere ricadute significative in favore della collettività nelle sue varie dimensioni (sanitarie, sociali, economiche, culturali, turistiche, ambientali, ecc.), è necessario un intervento di riforma e aggiornamento della normativa regionale in materia, con un approccio sistemico e strategico incentrato su una nuova programmazione degli interventi da realizzarsi.

Come già evidenziato, alla promozione di eventi e manifestazioni e, in generale, di tutte quelle iniziative incentivanti la pratica sportiva, si affiancano gli indispensabili interventi di formazione, qualificazione, specializzazione e aggiornamento dei lavoratori sportivi e, in una prospettiva di medio e lungo periodo, gli interventi infrastrutturali relativi all’impiantistica sportiva, compresi quelli relativi al cosiddetto “sport all’aperto”.

Pertanto, tenuto conto dei fattori fin qui esaminati, la quantificazione degli oneri è oggetto della seguente ripartizione, fermo restando che le priorità di intervento potranno essere definite nell’ambito dei piani triennali ed annuali.

- per la creazione del Sistema informativo regionale per lo Sport e anagrafe degli impianti sportivi del Lazio (e del portale web per lo Sport) di cui all’articolo 13, strumento per acquisire e rendere fruibili le informazioni necessarie a garantire una risposta ai fabbisogni del territorio e alla cui realizzazione provvede la società in house LazioCrea S.p.A., nell’ambito dei servizi relativi ad attività connesse alle funzioni informatiche del Piano operativo annuale e nel rispetto del contratto quadro vigente per gli anni 2022-2026, di cui alla D.G.R. n. 952/2021 (sottoscritto in data 29 dicembre 2021 e registrato al

Proposta di legge regionale concernente: “Norme in materia di sport”.
ADOZIONE IN GIUNTA

Registro cronologico con n. 25960 del 11 gennaio 2022), gli oneri sono stati quantificati in euro 1,2 milioni per l'anno 2025, per la parte in c/capitale (costi per l'acquisto e lo sviluppo del software) e in euro 400 mila, per l'anno 2026, per il servizio di assistenza e manutenzione evolutiva (pari al 30% della spesa in conto capitale). La stima tiene conto della spesa storica sostenuta per la creazione di strumenti simili, fermo restando che la stessa potrà essere definitiva a seguito di specifico studio di fattibilità della menzionata società in house regionale;

- b) per le spese concernenti l'organizzazione e la promozione di grandi eventi sportivi a livello nazionale e internazionale che contribuiscano alla valorizzazione territoriale, turistica ed economica del Lazio di cui all'articolo 15, le risorse stimate sono pari a complessivi euro 2,2 milioni, per ciascuna annualità 2025 e 2026, per la parte corrente, e a euro 500 mila, per ciascuna annualità 2025 e 2026, per la parte in conto capitale. La stima, anche in questo caso, rappresenta una base finanziaria valutata in considerazione degli eventi e delle manifestazioni sostenute nell'ultimo biennio, fermo restando che la stessa potrà essere rivalutata e rimodulata al momento della definizione della programmazione;
- c) per le spese relative all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 16, in considerazione degli ultimi avvisi adottati dalla Regione e della necessità di avviare una prima fase di interventi, la quantificazione degli oneri in conto capitale è pari a euro 1,2 milioni, per l'anno 2025 e a euro 1,8 milioni, per l'anno 2026;
- d) per le misure di sostegno relative all'installazione di attrezzature per la pratica sportiva in spazi pubblici o aperti al pubblico, di cui all'articolo 21, la stima degli oneri in conto capitale è pari a euro 1 milione, per l'anno 2025 e a euro 1,5 milioni, per l'anno 2026. Tali risorse rappresentano un primo accantonamento per avviare interventi la cui definizione, anche in termini di priorità, è ricompresa negli strumenti di programmazione;
- e) per la costituzione dei musei dello sport, delle associazioni e degli enti storici sportivi, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva, di cui all'articolo 19, le risorse di parte corrente pari a euro 50 mila, per ciascuna annualità 2025 e 2026, sono state stimate in funzione della prima fase di valorizzazione delle realtà già esistenti, mediante l'adozione di azioni di coordinamento tra le suddette realtà, propedeutica alla fase successiva concernente il percorso di riconoscimento dei musei dello sport nell'ambito del sistema museale regionale;
- f) per gli interventi concernenti il sostegno al merito sportivo e la valorizzazione delle eccellenze sportive territoriali, ivi compresa l'organizzazione della giornata regionale dello sport denominata “Protagonisti dello Sport”, di cui all'articolo 22, la stima complessiva degli oneri di parte corrente è pari a euro 150 mila, per ciascuna annualità 2025 e 2026 (di cui un importo stimato in euro 50 mila per l'organizzazione della giornata, in continuità con quanto previsto per situazioni simili);
- g) per il sostegno, la promozione e la valorizzazione della letteratura sportiva, delle rassegne dedicate allo sport, dei premi letterari a tema sportivo che si svolgono sul territorio regionale, di cui all'articolo 24, è stato previsto un accantonamento iniziale di risorse di parte corrente, pari a euro 400 mila, per ciascuna annualità 2025 e 2026.

Relativamente ai buoni sport regionali e alle misure di sostegno per i giovani universitari di cui all'articolo 20, gli interventi potranno essere realizzati con le risorse del Programma Operativo FSE+, OP4 – Un'Europa più sociale e inclusiva, in continuità con quanto avvenuto nell'ambito, rispettivamente, del

Proposta di legge regionale concernente: “Norme in materia di sport”.
ADOZIONE IN GIUNTA

Protocollo d'intesa tra Regione Lazio e Sport e Salute S.p.A, finalizzato alla realizzazione di progetti inerenti allo sviluppo dell'attività motoria per persone di ogni fascia di età e all'inclusione sociale attraverso lo sport (D.G.R. n. 540/2024)¹⁸ e dell'Avviso pubblico per la realizzazione di Soggiorni formativi per gli studenti delle Scuole secondarie superiori di primo e secondo grado, IeFp, Its, Scuole tematiche di alta formazione, del Lazio Edizione 2024 (DD n. G10801/2024)¹⁹.

Sulla base di quanto sopra, dunque, ribadendo che le priorità saranno comunque definite nell'ambito degli strumenti di programmazione pluriennale e annuale di cui agli artt. 10 e 11, gli stanziamenti complessivi dei fondi di nuova istituzione a copertura degli interventi della PL, sono pari, rispettivamente, a euro 2,8 milioni, per l'anno 2025 ed euro 3,2 milioni, per l'anno 2026, per la parte corrente e a euro 3,9 milioni, per l'anno 2025 ed euro 3,8 milioni, per l'anno 2026, per la parte in conto capitale. Lo stanziamento dei fondi di nuova istituzione è stato previsto a partire dal 2025, in considerazione dell'adozione in Giunta della PL nel corso dell'ultimo trimestre dell'esercizio 2024.

Infine, vanno menzionate anche le risorse assegnate con vincolo di destinazione a valere sul “Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori”, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 178/2020 (assegnazione alla Regione Lazio pari a euro 2.035.242,00, giusto decreto del Sottosegretario allo Sport del 13 settembre 2022), che, in virtù di quanto adottato, da ultimo, nell'ambito della D.G.R. n. 843/2023, sono destinate:

- a) per la realizzazione di progetti per le scuole primarie e secondarie di primo grado, finalizzati a incoraggiare lo svolgimento dell'attività fisica, educare la popolazione giovanile a stili di vita attivi e sani e garantire il diritto allo sport, in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e degli Enti di promozione Sportiva (EPS) presenti sul territorio regionale;
- b) per la creazione di percorsi ludico-sportivi multidisciplinari, l'allestimento di spazi per favorire l'attività motoria e sportiva, anche per le scuole prive di palestra, e l'allestimento di aree attrezzate per la pratica sportiva all'aperto, in favore di scuole, comuni, parchi del Lazio.

Al monitoraggio del livello di attuazione della presente PL si provvede ai sensi di quanto stabilito nell'ambito delle clausole valutative di cui all'articolo 26.

¹⁸ Il Piano di Azione triennale del Protocollo prevede, in particolare: a) “Voucher sportivi”, per incentivare l'accesso alla pratica sportiva da parte dei ragazzi rientranti nella fascia di età compresa tra i 14 e i 24 anni, attraverso l'erogazione di voucher ad personam da utilizzare presso le Associazioni e Società sportive dilettantistiche. b) “Sport Lover”, per le attività mirate agli adulti over 65 anni al fine di diffondere la cultura del movimento nella terza età e promuovere lo sport come strumento di prevenzione per migliorare il benessere psico-fisico; c) “Sportivi per Natura”, per la popolazione residente nella regione Lazio, finalizzata a sostenere una serie di percorsi per svolgere un'attività fisica all'aperto.

¹⁹ Tra le cui finalità è specificato che “la Regione Lazio intende promuovere l'attuazione di iniziative didattico culturali, come i Soggiorni formativi la cui finalità è quella di integrare la normale attività della scuola con quella del mondo dello sport, dell'alta formazione, delle associazioni e del terzo settore sul piano della formazione generale della personalità dei ragazzi/e sul piano del completamento delle preparazioni specifiche.”.

Proposta di legge regionale concernente: “Norme in materia di sport”.
ADOZIONE IN GIUNTA

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura della PL in oggetto, dai quali discendono nuovi e maggiori oneri di parte corrente e in conto capitale a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

La norma finanziaria dispone l'istituzione nel programma 01 della missione 06, titoli 1 e 2, del “Fondo regionale in materia di sport – parte corrente”, con uno stanziamento pari a 2,8 milioni, per l'anno 2025 ed euro 3,2 milioni, per l'anno 2026, e del “Fondo regionale in materia di sport – parte in conto capitale”, con uno stanziamento pari a euro 3,9 milioni, per l'anno 2025 ed euro 3,8 milioni, per l'anno 2026.

Le risorse da stanziare sui fondi predetti derivano dalla corrispondente riduzione, rispettivamente:

a) per il fondo di parte corrente:

- 1) per euro 1 milione, per l'anno 2025, delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, commi da 38 a 41, della l.r. n. 19/2022, concernenti le spese per la promozione del Rally di Roma Capitale (missione 06, programma 01, capitolo U0000G31920). La riduzione della citata autorizzazione di spesa è correlata all'abrogazione delle relative disposizioni, ai sensi dell'articolo 29 della PL;
- 2) per euro 100 mila, per ciascuna annualità 2025 e 2026, delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, commi da 38 a 41, della l.r. n. 19/2022 e s.m.i., concernenti le spese per la promozione e la valorizzazione dello sport velico (missione 06, programma 01, capitolo U0000G31926). La riduzione della citata autorizzazione di spesa è correlata all'abrogazione delle relative disposizioni, ai sensi dell'articolo 29 della PL;
- 3) per euro 250 mila, per l'anno 2025, delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, commi da 38 a 41, della l.r. n. 19/2022 e s.m.i., concernenti le spese per la promozione di altre iniziative e manifestazioni sportive sul territorio regionale, anche di rilevanza internazionale (missione 06, programma 01, capitolo U0000G31925). La riduzione della citata autorizzazione di spesa è correlata all'abrogazione delle relative disposizioni, ai sensi dell'articolo 29 della PL;
- 4) per euro 1 milione e 450 mila, per l'anno 2025 ed euro 3 milioni e 100 mila, per l'anno 2026, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 della missione 20 (capitolo U0000T27501), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 23 della l.r. n. 11/2020;

b) per il fondo in conto capitale:

- 1) per euro 500 mila, per l'anno 2025, delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 della l.r. n. 14/2021, concernenti il fondo per la realizzazione di tensostrutture polifunzionali (missione 06, programma 01, capitolo U0000G32522). La riduzione della citata autorizzazione di spesa è correlata all'abrogazione delle relative disposizioni, ai sensi dell'articolo 29 della PL;
- 2) per euro 3 milioni e 400 mila, per l'anno 2025 ed euro 3 milioni e 800 mila, per l'anno 2026, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20 (capitolo U0000T28501), ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 23 della l.r. n. 11/2020;

Proposta di legge regionale concernente: "Norme in materia di sport".
ADOZIONE IN GIUNTA

I fondi speciali, al momento della presentazione della PL in oggetto, presentano le necessarie disponibilità, nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva stabilita ai sensi della l.r. n. 24/2023; anche le voci di spesa previste in riduzione, corrispondenti alle leggi regionali in materia di sport oggetto di abrogazione, presentano le necessarie disponibilità a legislazione vigente.

Inoltre, come già rappresentato, è stabilito il concorso delle risorse concernenti i trasferimenti statali finalizzati a potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e a ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, a valere sul Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 178/2020 (ultima assegnazione a favore della Regione, pari a euro 2.035.242,00), nonché il concorso delle risorse concernenti i Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma Operativo FSE+, OP4 – Un'Europa più sociale e inclusiva (vari capitoli di spesa U0000A43, di cui al programma 04 della missione 15).

➤ *Quadro di riepilogo*

Dalla PL in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale come di seguito rappresentati.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>Totale 2024-2026</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 6.700.000,00	€ 7.000.000,00	€ 13.700.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	€ 2.800.000,00	€ 3.200.000,00	€ 6.000.000,00
<i>di cui parte in c/capitale</i>	-	€ 3.900.000,00	€ 3.800.000,00	€ 7.700.000,00

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>Totale 2024-2026</i>
TOTALE COMPLESSIVO	-	€ 6.700.000,00	€ 7.000.000,00	€ 13.700.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	€ 2.800.000,00	€ 3.200.000,00	€ 6.000.000,00
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	€ 1.450.000,00	€ 3.100.000,00	€ 4.550.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	€ 1.350.000,00	€ 100.000,00	€ 1.450.000,00
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Assegnazioni dello Stato e/o altri fondi comunitari	-	-	-	-

Proposta di legge regionale concernente: “Norme in materia di sport”.
ADOZIONE IN GIUNTA

Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
di cui parte in conto capitale	-	€ 3.900.000,00	€ 3.800.000,00	€ 7.700.000,00
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	€ 3.400.000,00	€ 3.800.000,00	€ 7.200.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	€ 500.000,00	-	€ 500.000,00
Invarianza finanziaria	-	-	-	-
Assegnazioni dello Stato e/o altri fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”

Dott. MARCO MARAFINI

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL VICESEGRETARIO
(Stefania Borrelli)

LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)